Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

(1

PE' CONIUGI

D. FABIO MARTUCCI E D. NICOLETTA ABENANTE

NELLA TERZA CAMERA DELLA G. C. CIVILE
DI NAPOLI.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE.

Pag.

§. 1. Prenozioni di fatti - Appartenenze dichiarate de' varî diritti de' signori Abenante..... 5
§. 2. Quistioni che sorgono in G. C. civile - Appello principale della figliuola di Gaetano Abenante - Appello incidente delle figliuole di Emmanuele. 18
CAPO I. Intelligenza del patto 8. dell' istrumento del 1779. 20
§. 3. Nessun diritto fornisce alla ereda di Gaetano Abenante il convenuto nel patto 8. dell' istrumento del 17 maggio 1779..... *ivi*
§. 4. Forza della cosa giudicata..... 26
§. 5. Non giova la riserba contenuta in questo giudicato. Inutilità della medesima..... 30
CAPO II. Appello incidente delle figliuole di Emmanuele.. 32
§. 6. Non spetta alla figliuola di Gaetano l'assegno de' ducati 5000 legati da Barnaba..... *ivi*
CAPO III. Disamina intorno alle rispettive quote de' condividenti Abenante..... 35
§. 7. Attribuzioni a Gaetano per proprio diritto, sopra i beni paterni, e fraterni della famiglia..... *ivi*
§. 8. Spettanza di Gaetano sulla eredità de' suoi maggiori, e del fratello Barnaba Abenante..... 36
§. 9. Somme ricevute da Gaetano Abenante imputabili ai suoi crediti..... 41
§. 10. Spettanza di Francesco Abenante, e per esso dell' appellante figliuola di Gaetano sua ereda.... 52
§. 11. Debiti di Francesco..... 54
§. 12. Spettanza di Giuseppe Abenante..... *ivi*
§. 13. Altri debiti di Gaetano e di Francesco non ancora liquidi allo stato..... 56
§. 14. Conseguenze di legge che ne derivano..... 62
§. 15. Avvertenze sopra l' intervento in causa di D. Orazio de Paola..... 64
§. 16. Debiti ereditarî, ai quali debbono andar soggette per contribuzioni le quote dell' usofrutto spettanti a Gaetano e Francesco..... 68

Digitized by Google

CAPO IV. Altre provvidenze della G. C. civile, relativamente alla esecuzione de' giudicati del 1818, e 1823 71
§. 17. Indicazione de' beni de' quali debbono avere presentaneo possesso le eredi di Emmanuele Abenante *ivi*
§. 18. Beni facienti parte della società universale tra Barnaba, ed Emmanuele 72
§. 19. Beni proprî di Emmanuele, acquistati dopo sciolta la società col fratello Barnaba 74
§. 20. Procedimento economico intorno alla nomina de' periti 76
§. 21. Quadro di tutta la causa, e somma delle materie discusse ..... *ivi*

Digitized by Google

§. 1. Prenozioni di fatti - Appartenenze dichiarate de' varî diritti de' signori Abenante.

Un giudicato solenne contenuto nella decisione della G. C. civile del 20 di aprile 1818 à definito le varie pretendenze de' condividenti Abenante, cosicchè facile si rende l'attribuzione a ciascuno di essi della rispettiva proprietà sul retaggio comune. Il giudicato parla così :

» 1. Che D. Gaetano ha dritto alla nona parte della » eredità di D. Lelio seniore di lui padre, restando ri- » gettate le eccezioni delle anzidette eredi di D. Emma- » nuele Abenante loro padre ed avo rispettivo tendenti » ad escludernelo.

» 2. Dichiara che la eredità di D. Paolo Abenan- » te si compone di ogni cespite, dritto, ed azione che » non furono compresi nella rinuncia dal medesimo fat- » ta a pro di D. Barnaba, e che di siffatta eredità la se- » sta parte è dovuta a D. Gaetano, appartenendo esclu- » sivamente all' eredità di D. Barnaba tuttociò che cad- » de nella rinuncia stessa, non che le quote degli al- » tri fratelli rinuncianti a lui premorti.

» 3. Dichiara che D. Francesco Abenante da Co- » rigliano istituì eredi pieni i suoi sei nipoti fratelli Abe- » nante di Rossano col peso di restituire al di costoro » nipote, e figliuolo rispettivamente Lelio juniore, e » che nella sua disposizione, nè tacita reciproca fra gl'isti- » tuiti, nè altro grado sottinteso vi fu di sostituzione. » Dichiara quindi che de' beni soggetti all' anzidetto fede-

Digitized by Google

» commesso una sesta parte spetta a D. Gaetano, ed
» un'altra sesta parte a D. Francesco, resa libera nelle
» loro mani per effetto della legge del 1807.

» 4. Dichiara che D. Barnaba Abenante formò una
» simultanea istituzione della proprietà de' suoi beni a
» pro dello stesso Lelio il giovane, e dell' usofrutto a
» pro de' quattro suoi fratelli allora superstiti, e che nè
» col suo testamento, nè col codicillo accordò agli usu-
» fruttuarî alcun dritto di accrescere. Senza quindi ar-
» restarsi alle dimande per questi due capi de' signori
» D. Gaetano, e D. Francesco che rigetta, dichiara
» che altro loro non appartiene sulla eredità di D. Bar-
» naba, che la sola percezione loro vita durante della
» quarta parte per ciascuno dell' usofrutto tanto de' be-
» ni ex-feudali soggettati alla primogenitura, quanto
» dei burgensatici compresi nel fedecommesso dividuo,
» escluso però il solo usofrutto dell' ex-feudo di S. Mo-
» rello prelegato a pro del giovane Lelio, del quale pre-
» legato dichiara che D. Barnaba non alterò punto col
» codicillo la disposizione fattane col testamento a fa-
» vore dello stesso Lelio. Dichiara per ciò dovuto alle
» eredi di D. Emmanuele l' usofrutto di S. Morello dal
» giorno in cui cessò l' amministrazione a partito forzo-
» so confidata coll' istromento del 1804 a D. Emma-
» nuele.

» 5. Dichiara, che Lelio iuniore acquistò, e tra-
» smise al suo genitore D. Emmanuele, tanto i beni delle
» quote del fedecommesso di Francesco da Corigliano
» spettante ad Ottavio ed a Barnaba predefunti, quan-
» to i beni così ex-feudali, che burgensatici lasciati
» da Barnaba, i quali tutti come anche la quota spet-
» tata a D. Emmanuele sull' anzidetto fedecommesso di
» Francesco il vecchio resi liberi per effetto della cita-
» ta legge del 1807 presso il medesimo D. Emmanue-
» le sono pervenuti alle di lui eredi.

Digitized by Google

» 6. Dichiara, che per virtù della stessa legge è
» svanito sugli enunciati beni ogni dritto eventuale de'
» figliuoli, che mai potesse avere D. Gaetano ammo-
» gliandosi.

» 7. Dichiara che non osta la rinuncia fatta in età
» minore di D. Giuseppe Abenante a pro di D. Barna-
» ba, e poi divenuto maggiore rivocata, e che perciò
» la successione intestata dello stesso D. Giuseppe per
» la totalità de' suoi beni, dritti, ed azioni nascenti
» così dall' istromento del 1804 che da qualsivoglia ti-
» tolo, sia per proprio acquisto, sia per la sesta parte
» de' beni del fedecommesso di D. Francesco da Cori-
» gliano, resa libera nelle sue mani, e per ogni al-
» tra quota ereditaria a lui pervenuta si è aperta a pro
» dei tre suoi germani allora viventi D. Emmanuele,
» D. Gaetano, e D. Francesco in eguali porzioni.

» 8. Rinvia le parti al tribunale civile per la for-
» mazione delle rispettive masse de' beni, crediti, azio-
» ni, e dritti delle eredità anzidette delle diverse loro
» provvenienze, ed appartenenze risultanti da' rispettivi
» titoli che ne dimostrino la origine e pervenienza so-
» pratutto per la definizione de' beni che debbono attri-
» buirsi alla eredità di D. Barnaba, e di quelli di par-
» ticolare e proprio acquisto di D. Emmanuele come si
» farà costare da legittimi documenti.

» 9. Dichiara dovuti a *D. Gaetano i frutti delle*
» *quote* a lui spettanti sulla eredità di D. Lelio senio-
» re, di D. Paolo, di D. Francesco da Corigliano,
» e di D. Giuseppe, nonchè la *quarta parte dell' u-*
» *sofrutto della eredità* di D. Barnaba, come anche
» dichiara dovuto a D. Francesco i frutti sulle quote
» a lui spettanti delle eredità *di D. Giuseppe*, *e di*
» *D. Francesco da Corigliano*, e la quarta parte del-
» l'usofrutto di quella di D. Barnaba dal dì della ri-
» spettiva morte di ciascuno fino a che non siano se-

Digitized by Google

» gniti la material divisione, ed il distacco a lor favore
» delle quote de' beni che ciascuno di essi dovrà con-
» seguire sia come usufruttuarî riguarda a D. Barnaba,
» sia come proprietarî rispetto agli altri defonti, impu-
» tandosi nell' ammontare di tali frutti ed usofrutto
» tutto ciò che esse D. Gaetano, e D. Francesco han-
» no ricevuto per effetto dell' istromento del 1804, e
» quel che D. Gaetano ricevette anche da D. Barnaba
» durante la di costui vita il tutto come per legge. Ben-
» vero dichiara che essi D. Gaetano e D. Francesco
» nulla debbono riscuotere per le loro quote di usofrut-
» to sulla eredità di D. Barnaba dal dì della di costui
» morte sino ai 2 aprile 1804, perchè transatte coll' i-
» stromento anzidetto.

» 10. Rigetta la domanda di D. Gaetano sia per
» la comunione, sia per la società con D. Barnaba, e
» dichiara di dover solo precapire dalla eredità di D. Bar-
» naba i duc. 5000 legatigli nel di costui testamento
» per le assistenze prestate negli affari della casa, una
» cogl' interessi al 5 per 1000 dal dì della morte di
» D. Barnaba sino alla sodisfazione come furono con-
» venuti nell' istromento del 1804, detrattene le som-
» me ricevute acconto di tali interessi fra gli annui du-
» cati 2000 pattuiti di pagarglisi da D. Emmanuele in
» quel contratto anche per causa degli stessi interessi.

» 11. Dichiara di non esservi allo stato luogo a
» deliberare sulla *prelevazione domandata* da D. Gae-
» tano pe' debiti di D. Barnaba da lui estinti, e lo rin-
» via a rendere di unito a D. Francesco nel modo, e
» e tempi prescritti dal codice il conto dello stralcio
» del negoziato di D. Barnaba in Napoli ai termini del
» convenuto coll' istrumento del 1804 presso il tribunale
» civile di Napoli, nel quale gli sarà lecito di far va-
» lere le ragioni a lui competenti per lo giudicato reso
» dalla già Corte di appello di Catanzaro fra D. Fran-

Digitized by Google

» cesco e D. Emmanuele ; egualmente che sarà lecito
» alle eredi di quest' ultimo ogni dritto che mai possa
» lor competere per contradirlo come per legge.

» 12. Dichiara , che le stesse eredi di D. Emma-
» nuele son tenute ad esibir l'inventario dello stralcio
» del negoziato di Rossano, non che a rendere presso il
» tribunale civile il conto regolare delle esazioni derivanti
» dallo stralcio medesimo *fatte dal defunto D. Emma-*
» *nuele a norma del più volte citato contratto del 1804.*

» 13. Dichiara di non esservi allo stato luogo a
» deliberare, nè su la prelevazione del credito di D. Em-
» manuele in duc. 36,000 , e loro interessi , nè sul-
» l'allegata loro sodisfazione , e rinvia al tribunale ci-
» vile per definire sulle azioni ed eccezioni delle parti ,
» espleta che sarà la formazione delle masse già ordi-
» nate , e discussi i conti rispettivamente da darsi co-
» me sopra , dalle quali operazioni potrà risultare l' a-
» dempimento o inadempimento dello stipulato in que-
» sto articolo coll' istromento del 1804.

» 14. Dichiara salvi i dritti de' signori D. Gaeta-
» no , e D. Francesco riservatisi nell' istromento de' 16
» settembre 1814 da esperimentarli nel tribunale ci-
» vile in seguito delle operazioni anzidette, per la con-
» servazione, ed integrità delle quote rispettive di pro-
» prietà e di usofrutto loro attribuite ai termini de'
» precedenti capi.

» 15. Dichiara di essere nell'ozione delle eredi di
» D. Emmanuele di chiedere per intero dalla eredità
» di D. Barnaba duc. 50,000 derivanti dall'istromento,
» e dall'alberano del 1778, e dal testamento di D. Bar-
» naba restando salvo alla eredità istessa il dritto di farsi
» indennizzare per duc. 20,000 da quella di D. Sera-
» fina Malena , a norma dell' alberano anzidetto. Pro-
» nunciando però interlocutoriamente su i seguenti due
» capi dichiara , che pendente il giudizio di falso del-

Digitized by Google

» l' istromento di società del 1779 non vi è luogo a
» deliberare, nè sulle prelevazioni domandate dalle eredi
» di D. Emmanuele de' detti duc. 50,000 di prelegati
» disposti da Lelio seniore a pro di D. Emmanuele, e
» de' duc. 4000 dotali della di costui moglie, nonche
» su i loro rispettivi frutti, nè sulle eccezioni prodotte
» da' signori D. Francesco, e D. Gaetano, nè sulla ri-
» serva di dritto pretesa da D. Gaetano nel caso, che
» si dichiarasse vero l' istromento del 1779, sulle quali
» tutte si riserva di provvedere come di ragione visto
» l' esito del giudizio anzidetto.

» 16. Parimenti si riserva di provvedere sulla quota
» spettante a D. Gaetano della eredità della di lui ge-
» nitrice D. Serafina Malena, dimostrato che sarà da
» esso il numero dei figliuoli superstiti alla di lei mor-
» te. Ordina intanto che si proceda nel tribunale civile
» alla formazione della massa di tale eredità, secondo
» la norma prescritta nel capo ottavo.

» 17. La esecuzione è ritenuta pe' soli due capi
» riservati alla decisione di questa G. C.; per tutto il
» dippiù è rinviata ai primi giudici.

» Multa rimessa, spese compensate.

Ed un giudicato posteriore del 23 luglio 1823, in linea di spiega delle due quistioni riservate col precedente, decise a questo modo:

» La G. C. civile in continuazione ec. inteso il
» rapporto del sig. giudice Parisio, spiegando le prov-
» videnze riserbate negli art. 15, e 16 della decisione
» del 20 aprile 1818 dichiara come segue.

» I legati fatti da Lelio Abenante il vecchio a
» quello tra i figli suoi, il quale sarebbe stato desti-
» nato a coniugarsi da Serafina Malena loro madre,
» s' intendono acquistati ad Emmanuele Abenante, ed
» inoltre s' intendono compensati nei duc. 50000 asse-
» gnati con l' istrumento e con l' alberano dei 3 ago-

Digitized by Google

» sto 1778 per tutti i diritti competenti sino a quel
» dì sopra i beni della famiglia.

» 2.° La somma stessa dei ducati 50000 innanzi
» espressa s'intende di formar parte della quota dei beni
» acquistati ad Emmanuele Abenante, secondo l'istru-
» mento de' 17 maggio 1779 di che sarà parlato a suo
» luogo, esclusa ogni ragione di precapienza sulla massa
» dei beni comuni pretesi dalle figlie ed eredi di Em-
» manuele Abenante medesimo.

» 3.° Saranno nondimeno prelevati dall'intero asse
» comune di che tratta l'istrumento dei 17 maggio 1779
» i ducati 4000 doti di Francesca Giannuzzi, i quali
» sono dovuti a Serafina, Nicoletta e Rosa Abenante a
» proprio nome, e come figlie ed eredi di essa Fran-
» cesca Giannuzzi, insieme coi frutti al 5 per 100 dal
» dì della morte di Emmanuele Abenante loro padre.

» 4.° I beni della società universale istituita tra i
» fratelli Barnaba ed Emmanuele Abenante mercè l'istru-
» mento dei 17 maggio 1779 per una metà appartien-
» gono a Serafina, Nicoletta e Rosa Abenante ed alle
» di loro legittime persone come eredi di Emmanuele
» Abenante loro padre, e per altra metà alla eredità
» di Barnaba Abenante, e sono soggetti alle disposizioni
» del suo testamento dei 3 febbraio 1802 e del suo
» codicillo dei 24 febbraio dell'anno stesso.

» 5. Nella eredità di Serafina Malena s'intendono
» succeduti Barnaba, Ottavio, Emmanuele, Giuseppe,
» Francesco, Gaetano Abenante suoi figli, di maniera
» che il Cav. D. Gaetano Abenante prenderà il settimo
» dei beni sull'eredità stessa, e la porzione di Anto-
» nio s'intenderà acquistata e Barnaba Abenante mercè
» la rinuncia dei 12 luglio 1770 e trasmessa ai suoi
» eredi come sopra.

» 6. Quanto alle azioni espresse da Gaetano Abe-
» nante come derivanti dal patto ottavo dell'istrumento

a 6

Digitized by Google

» del 17 maggio 1779, ordina che le parti si provveg-
» gano come di diritto innanzi al tribunale civile cui
» di ragione.

» Spese compensate.

» Esecuzione al tribunal civile.

Come ognun vede le dispute in divisione van confinate da' diritti delle figliuole del barone Emmanuele, che da un lato rappresentano quasi intera la fortuna paterna ed avita, e dall'altro da quei molto esili che sul di lei capo riunisce la figliuola di Gaetano, ereda di costui e dell'altro predefunto fratello Francesco Abenante.

Le prime nel 1828 trassero la seconda d'avanti al tribunal civile di Napoli, per l'effettiva attribuzione di quanto loro perteneva, il quale con sentenza del 25 aprile 1828 dopo maturo ed ampio ragionamento si pronunziò in questi termini:

QUISTIONE.

» Può farsi dritto alla domanda de' sig. D. Fabio
» Martucci e D. Rosa Abenante, D. Nicoletta Abenan-
» te, e D. Pietrantonio Toscano, e di D. Nicola Fal-
» co padre e tutore de' suoi figli minori inoltrata con
» atto del dì 31 ottobre ultimo contro D. Concetta di
» Mauro qual madre e tutrice della minore Serafina
» Abenante procreata col fu cavaliere D. Gaetano Abe-
» nante?

» Attesochè col giudicato del 1818 furon basati
» quasi tutt' i dritti de' contendenti su i rispettivi retag-
» gi de' trapassati ascendenti e collaterali della famiglia
» Abenante partaggiabili fra le eredi di Emmanuele, e
» quella di Gaetano che han formato soltanto progresso
» di linee, e per talune altre provvidenze ne fu riser-
» bato l'esame all' esito del giudizio del falso inciden-
» te intentato da Francesco e Gaetano sullo strumento

Digitized by Google

» di società del 1779, e mentre si rinviavano le par-
» ti a' primi giudici per la formazion delle quote si ri-
» tiene dalla stessa Gran Corte la esecuzione, lo che
» abbracciava non meno lo sperimento pieno dell' inci-
» dente di falso, che la spiega delle provvidenze riser-
» bate su i pochi oggetti discussi, e non decisi.

» Attesochè essendosi rinunciato da Gaetano con at-
» to del 10 luglio 1818 alla querela di falso condizio-
» natamente per allora, sol perchè non avea potuto sino
» a quel punto ammanir le pruove per abbattere l' im-
» pugnato strumento, riserbandosi le ragioni che gli
» competessero, esperibili in qualunque tempo, se gli
» riuscisse la verifica de' fatti a poter distruggere quel
» titolo; fu di bel nuovo non pria del 1823 riprodot-
» ta per quelle tali cose la controversia innanzi alla
» stessa Gran Corte; la medesima dopo di aver parlato
» de' beni di Lelio seniore, ed aver dichiarato spettarsi
» ad Emmanuele, soggiunse essere compensabili con i
» duc. 50 mila donati a cagion di matrimonio nel 1778;
» stabilì ancora che le eredi di Emmanuele non doves-
» sero precapire i detti duc. 50000, ma che dovesse-
» ro essi formare parte della quota de' beni acquistati a
» favore di Emmanuele giusta il succennato istrumento
» di società del 17 maggio 1779. Dippiù che tutti li
» beni della società si appartenessero per metà ad Em-
» manuele, per la quale non può cadere ulteriore
» disputa, e per l' altra metà alla eredità di Barnaba
» soggetta alle di lui disposizioni, val dire alla testa-
» mentaria ed alla codicillare, le quali intrinsecamen-
» te furono con queste decisioni dichiarate operative.
» Che infine per essersi sospesa la pronunciazione sugli
» effetti del quistionato strumento di società, di cui si
» reclamava da Gaetano la successione sul contenuto del
» patto ottavo, e per essersi rinunziato sebben condizio-
» natamente al falso incidente, dovevasi dar luogo al

Digitized by Google

» doppio grado di giurisdizione sulla interpetrazione ed
» effetti dello strumento, e quindi su tal quistione rin-
» viò le parti a' primi giudici, ed ora costituisce l'og-
» getto del presente esame.

» Attesochè a prescindere dalla giusta intelligenza
» dei detti due giudicati, co' quali vedrassi quindi a
» poco se siasi forse intrinsecamente deciso ciò, che
» sotto non chiara locuzione si è rimesso all' esame at-
» tuale; egli è a conoscersi se con i due patti settimo
» ed ottavo di quell' istrumento siasi dato a Gaetano quel
» dritto che ora invoca. Nel primo di essi formandosi
» una società fra i soli Barnaba ed Emmanuele, nella
» quale fu dichiarato esser fusi i 50000 ducati dal pri-
» mo al secondo donati a cagione di matrimonio nel-
» l' anno precedente, si stabilisce che ove Emmanuele
» fra lo spazio di anni quindici dal dì delle sue nozze
» non avesse dato alla luce prole maschile, avesse do-
» vuto casarsi un altro comun fratello di comun consen-
» so e piacere di amendue i contraenti, e gli si do-
» vesse assegnare l' intiera terza parte di tutto l' asse.
» Col secondo fu determinato, che ove si morisse Em-
» manuele senza figliuoli maschi, debba cedere in be-
» nefizio di altro comun fratello, che si casasse col con-
» senso di esso Barnaba tutto il complesso de' beni che
» ad esso Emmanuele si fossero appartenuti. Or essen-
» do trapassato Barnaba nel 1802, mentre fra i quin-
» dici anni dal 1778 aveva già procreato Emmanuele
» Lelio il giovane, per cui era svanita la prima con-
» dizione che dava speranza a Gaetano, o ad altro;
» essendo trapassato Lelio il giovane nel 1804, ed es-
» sendogli succeduto Emmanuele, che trapassò nel 1813,
» epoca in cui niun altro fratello trovavasi ammogliato,
» non solo niuna condizione favorabile a Gaetano fu ve-
» rificata, ma benanche con essersi costui casato dopo la
» morte di Barnaba, anzi quattro anni dopo del primo giu-

Digitized by Google

» dicato, non poteva più verificarsi il suo dritto già sva-
» nito per essere succeduto Emmanuele al suo figliuolo,
» ed al primo le attuali di lui figliuole per lo stato ce-
» libe di tutti gli altri fratelli in allora, e sì perchè
» non potevasi più realizzare la indispensabile condizione
» di poter menar moglie, non già Gaetano esclusivamen-
» te, ma quel fratello che più scegliere non si poteva da
» Barnaba già defunto, e che doveva prestare il suo
» consenso. - Ma una convenzione di società fra i due
» primi fratelli poteva essere obbligatoria a pro di un
» terzo, che ora ne revindicasse la esecuzione, quasi per
» dritto quesito, non essendo in quell'atto intervenuto?
» Tutto al più avrebbe potuto Barnaba sulla sola sua
» metà obbligare Emmanuele alla esecuzione di ciò che
» ora pretendesi da Gaetano, ove i detti patti fossero stati
» interpetrabili a suo modo. Ma col suo ultimo elogio,
» e codicillo Barnaba distrusse ogni speranza de' fra-
» telli, e lo strumento stesso di società, formando dette
» chiamate fedecommissarie a prò del figlio di Emma-
» nuele e richiamando in vita la stessa donazione dei
» ducati 50000. Or si rimarchi, che queste medesime
» disposizioni vedendosi avvalorate dal giudicato del
» 1818, e dippiù vedesi diviso tutto l'asse, e stabilen-
» dosi il dritto di Gaetano gli si accorda sulla metà di
» Barnaba il solo legato de' ducati 5000 scritto nel di
» lui testamento; lo che importa la esclusione di Gae-
» tano da qualunque dritto; ed a scanso di qualunque
» equivoco, dalla decisione del 1823 si sottopone la metà
» di Barnaba alle di lui disposizioni, cioè al testamento
» e codicillo, per cui decisa questa parte nella sua to-
» talità si è reso elusorio il rinvio della quistione sul
» patto ottavo a' primi giudici, e dapoichè non essen-
» dovi altro chiamato a quel fedecommesso dopo la morte
» di Lelio nel 1804, per non essersi casato ancora
» altro fratello di Emmanuele, il quale in tal circo-

Digitized by Google

» stanza rilasciar non poteva i beni fedecommessati, po-
» tendo sempre fino alla sua morte procrear figliuoli,
» ed essendo infine costui soppravvivuto in tal possesso
» fino al 1813, tutt' i beni medesimi rimasero liberi
» a lui per la legge eversiva de' vincoli del 15 marzo
» 1807, locchè è stato (e reca maraviglia il ritornare
» su gli stessi passi) deciso dallo stesso giudicato del 1818,
» colla dichiarazione per tal motivo della piena spettanza
» di tutt'i beni a pro delle attrici.

» Attesochè per ultimo si è impugnato di falso
» da D. Gaetano l' istesso istrumento che oggi s' in-
» voca; e quel ch'è peggio, potrà sempre riattivarsi il
» giudizio ora assopito per essersi fatta una capziosa
» condizionata rinuncia a quella querela con la voce
» *per ora* per non aver rinvenute sino a quel punto le
» pruove di falsità, e potendo esperirla in seguito col
» rinvenimento di tali pruove. E come si potrà mai pu-
» gnare contro del fatto proprio?

» Attesochè le due eredità di Barnaba e di Em-
» manuele esclusivamente si appartengono alle figlie,
» ed eredi di quest' ultimo, e che per conseguente non
» sia giusto che i beni acquistati così da Barnaba ed
» Emmanuele, durante la società, che dal solo Emma-
» nuele durante la società, che dal solo Emmanuele
» dopo lo scioglimento della medesima per la morte di
» Barnaba, restino tuttavia sottoposti all'amministrazione
» giudiziaria.

» Attesochè le altre domande delle figlie ed eredi
» di Emmanuele Abenante sono garantite da' due sur-
» referiti giudicati, e nessuna contradizione hanno in-
» contrata da parte della figlia ed erede di Gaetano
» Abenante.

» Il tribunale in continuazione della udienza dei
» quattro corrente pronunziando diffinitivamente sulle
» uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, rigetta

Digitized by Google

» la dimanda di D. Concetta di Mauro nella spiegata
» qualità di madre e tutrice della sua figlia minore,
» ed ordina, che siano le tre attrici immesse nel reale,
» e corporale possesso non meno degli ex-feudi di S. Mo-
» rello, e Monesterace, che di tutt' i beni acquistati
» così da Barnaba che da Emmanuele, durante la so-
» cietà, come pure di quelli acquistati dal solo Em-
» manuele dopo la morte di Barnaba, cessando su di
» essi l'amministrazione cui trovansi soggetti.

» Ordina del pari, che si eseguano i giudicati della
» G. C. civile del 20 aprile 1818, e del 23 luglio
» 1823; e per effetto de'quali interlocutoriamente pro-
» nunziando ordina che i signori D. Giuseppe Luigi
» Castelnuovo, D. Camillo Ranieri, e D. Giovanni Pi-
» cenna, periti che nomina di officio, dato pria il
» giuramento nelle mani del signor presidente delegato
» si rechino ne' diversi luoghi ove son siti i beni della
» famiglia Abenante in quistione, e tenendo presenti
» non meno l' inventario prodotto che i documenti di
» acquisti comunicati fra le parti, valutando i beni
» stessi ne procedano alla divisione colle seguenti norme.

» Primo: Distaccheranno da' beni di Lelio Abe-
» nante il vecchio una nona e due ventisettesime parti
» del suo retaggio per addirle alla erede di Gaetano.

» Secondo: Assegneranno alla stessa erede di Gae-
» tano cinque diciottesime parti dei beni di Paolo Abe-
» nante, acquistati però dopo la rinuncia a pro di Bar-
» naba.

» Terzo: Altre otto diciottesime parti le stacche-
» ranno a pro della medesima dalla eredità di Fran-
» cesco Abenante di Corigliano.

» Quarto: Assegneranno alle sorelle attrici per
» egual parte, non meno tutti li particolari acquisti del
» lor genitore Emmanuele che i beni di Barnaba con-
» tenuti nelle di costui ultime disposizioni del 1802 a

Digitized by Google

» pro di Lelio il giovane predefunto al genitore Em-
» manuele, e che ora si appartengono alle attrici per
» la intermedia persona del loro genitore istesso.

» Quinto: Assegneranno alla erede di Gaetano due
» porzioni de' beni di proprio acquisto di Giuseppe.

» Sesto: Dalla eredità di Barnaba distaccheranno
» ducati 5000 di beni effettivi e depurati da pesi, e li
» assegneranno alla convenuta minore.

» Settimo: Dalla eredità di Serafina Malena to-
» glieranno cinque ventisettesime parti, che assegne-
» ranno alla medesima figlia di Gaetano. Valuteranno
» le migliorie forse fatte e gli aumenti che si assumono
» avvenuti sù i beni non solo di Lelio il vecchio, che
» di Francesco Abenante di Corigliano. Di tutto faranno
» rapporto al tribunale per le ulteriori provvidenze di
» giustizia.

» Destina di officio notar Domenico d'Acampora per
» la formazion delle quote, nella quale sarà tenuto
» presente l'aggiusto di rate dell'usufrutto rispettivo dei
» beni, secondo la norma de' detti due giudicati, ri-
» serbando innanzi allo stesso gli oggetti di prelevazione
» che le parti allegassero. Delega il signor giudice Ma-
» rigliano per tutte le operazioni della detta divisione.
» Le spese della divisione a carico della massa, quella
» del giudizio compensate.

» La presente si esegua provvisoriamente non ostante
» appello.

§. 2. Quistioni che sorgono in G. C. civile - Appello principale della figliuola di Gaetano Abenante - appello incidente delle figliuole di Emmanuele.

Le attrici con distinta citazione, davanti ai primi giudici resero semplice e chiara la materia disputabile di per sè stessa scevra di dubbî, comunque incomberata

Digitized by Google

di molte ma necessarie indicazioni di fatto. Esse distinsero nel patrimonio Abenante ciocchè a Lelio il vecchio pertenevasi; come del pari ciocchè spettavasi a Francesco Abenante da Corigliano, all'avola Serafina Malena, e poi quanto da Barnaba, e dal padre loro Emmanuele fu acquistato prima, durante, e dopo la società universale tra costoro fermata nel 1779 (1). Dopoche con tanta luce le proprie ragioni si esposero, ed in gran parte il tribunale le accolse, non seppe la erede di Gaetano, rappresentata da sua madre Concetta di Mauro rinvenire altro presidio, meno per impegnar lite giusta, che per travagliar con capriccio chi contendeva con lei, che rivocare dalla tomba la virtù del patto ottavo dell' istrumento sociale del 17 maggio 1779, nel quale, a suo credere, vede tralucere la chiamata in suo favore ai larghi possedimenti del trapassato Barnaba Abenante.

Le figliuole di Emmanuele dal canto loro lamentano la sentenza de'primi giudici, per avere costoro ordinato l'attribuzione all' appellante di duc. 5000, legati al padre suo da Barnaba nel suo testamento, e per altri capi di minor momento pe' quali meglio la G. C. civile debbe provvedere, sia in ordine alla indicazione de' fondi da prelevarsi da esse, sia per la definizione di quanto realmente spetta alla erede di Gaetano e di Francesco, contrapposti però gli enormi debiti, che soddisfar deve alle figlie di Emmanuele, e le molte somme prese in conto di quanto avrebbe potuto pertenerle; cosicchè diverrà pregio del presente lavoro dimostrare le seguenti proposizioni.

I. Che non suffraghi all'appellante la forza del patto ottavo del cennato istrumento del 1779.

(1) Si legge nel volume 3. per le figliuole di Emmanuele il dettaglio preciso di tutt' i beni, e di tutti gli acquisti.

Digitized by Google

II. Che non si debbano alla erede di Gaetano i duc. 5000 pel legato di Barnaba.

III. Che di enormi somme va debitrice la erede di costui dei condividenti di suo padre per titoli autentici, e per giudicati irretrattabili.

IV. Che in fine la G. C. dovrà provvedere con la sua sapienza in ordine ad altre quistioni di minor peso, ma che molto influiscono ad assicurare la buona ragione delle parti confidata alla di lei giustizia.

CAPO I.

Intelligenza del patto 8. dell' istrumento del 1779.

§. 3. **Nessun diritto fornisce alla ereda di Gaetano Abenante il convenuto nel patto 8. dell' istrumento del 17 maggio 1779.**

Pria d' imprendere a dimostrare l' intrinseca sterilità di questo patto ne' rapporti dell' appellante inverso la successione di Barnaba, torna utile conoscerne i termini: esso sussegue il patto settimo, ed ambo sono così concepiti.

§. 7. *Se mai, quod absit lo stesso sig. D. Emmanuele nel termine di anni quindeci decorrendi dal giorno del suo sponsalizio, non avrà procreati figli maschi legittimi, e naturali, in tal caso elasso tale spazio di tempo si dovrà casare altro comune fratello* DI COMUNE CONSENSO, E PIACERE DI ESSI SIGNORI CONTRAENTI, *a chi debbono assegnare l' intiera terza parte di tutto l' asse che si troverà esistente, una colla terza parte de' pesi che esisteranno.*

§. 8. *E potendo accadere, quod absit, chè esso signor D. Emmanuele passasse all' altra vita senza lasciar figli maschi legittimi e naturali, in tale caso, che*

Digitized by Google

Dio lo tenga lontano, tutto ciò che dai corpi stabili al medesimo appartenesse di quelli che al presente si posseggono debba restare, e cedere in beneficio dell' altro comune fratello, CHE SI CASERÀ DI CONSENSO, E PIACERE DI DETTO SIG. D. BARNABA, SENZA CHE ESSO SIGNOR D. EMMANUELE POSSA IN QUALUNQUE MANIERA DISPONERE.

Queste convenzioni si fermavano tra Barnaba ed Emmanuele Abenante ad occasione della società universale tra di loro stabilita. Due casi previdero i contraenti: o che nel quindecennio Emmanuele mancasse di prole maschile, o che privo di questa si morisse. Ambo i casi venivano retti dalla condizione di dover menar moglie altro fratello col consenso di entrambi.

Il primo caso svanì per avere Emmanuele, già marito di Giuseppa Giannuzzi col pieno assentimento della madre e di Barnaba sin dal 1778, ottenuto figlio maschio nella persona di Lelio il giovane, che come appresso si vedrà, raccolse e trasmise al padre il retaggio di Barnaba. Il secondo caso neppure si verificò, per essere Emmanuele invece rimaso superstite, ed erede di suo figlio Lelio, il quale lo fu di Barnaba per essere defunto due anni dopo la morte di costui. E questi due casi inesistenti non gioverebbero alla ereda di Gaetano, ugualmente che non fruttarono a costui mentre visse; perciocchè la condizione di menar moglie col consenso di Barnaba svanì, per volere appunto di Gaetano, il quale durò nel celibato sino al 1822, cioè per 20 anni dopo la morte di Barnaba che avvenne nel 1802, e 4 anni dopo il giudicato profferito nel 1818, che sciolse, ed irrevocabilmente decise simile controversia nel favor pieno delle figliuole di Emmanuele. Ed a queste gravissime osservazioni si aggiunga, che gli altri fratelli di Barnaba e di Emmanuele, incluso Gaetano, al numero di sette, non si congiunsero in matrimonio con alcuna donna,

Digitized by Google

per modo, che le speranze di Gaetano spente sul nascere, o a dir meglio non mai nate, non furon comuni agli altri fratelli, che di lui meno arditi, non alzarono mai la mente a così difficile impresa.

E messe dall'un de' lati le ipotesi non esistenti, e le condizioni non verificate; la forza del patto si mostra infeconda di effetti per evidente volere di legge, espresso in più luoghi del corpo del diritto. Per dar vita al patto ottavo bisognerebbe ritenere in principio, che altri potesse ad alcuno scegliere un successore, dopo la morte; e che quindi Barnaba avesse avuto il diritto d'interdire ad Emmanuele di testare ne' beni proprì, e di creare a costui erede uno de' fratelli che avesse ubbidito alla condizione del matrimonio col suo consenso. Questo concetto si verificherebbe nella causa, giacchè l'efficacia del patto nella mente dell'appellante avvincerebbe la metà de'beni tutta propria di Emmanuele, e venuti al 1779 nella società universale pattuita con Barnaba. A prescindere che in quell'istrumento non intervenne Gaetano, o altro fratello sì come bene osservarono i primi giudici, tali patti sono nulli per le leggi vigenti di quel tempo, e per le attuali. Dessi rivestono le forme di convenzioni successorie per cose future, e con apposito vocabolo chiamati nel foro patti successorî, sono proscritti dalla legge e dalla morale.

L'Imperatore Alessandro (1) rescrisse così; *Pactum dotali instrumento comprehensum, ut contenta dote, quae in matrimonio collocabatur, nullum ad bona paterna regressum haberet, JURIS AUCTORITATE IMPROBATUR, NEC INTESTATO PATRI SUCCEDERE FILIA EA RATIONE PROHIBETUR. Dotem sane quam accepit, fratribus qui in potestate manserunt, conferre debet.* E su questa legge l'illustre Gotofredo chiosando spiega il ripo-

(1) *L. Pactum Cod. de collationibus.*

Digitized by Google

sto principio del divieto in queste parole: *Quia est de futura successione: quod sive de succedendo, sive de non succedendo non valet.* E gl' Imperatori Diocleziano e Massimiano tennero gl' istessi principî annunziandoli per modo di regola nel seguente rescritto. (1) *Ex eo instrumento nullum vos habere actionem, in quo contra bonos mores de successione futura interposita fuit stipulatio, manifestum est. Cum omnia quae contra bonos mores vel in pactum, vel in stipulationem deducuntur nullius momenti sint.* E Baldo e Saliceto sul testo annotano che: *non valet istrumentum contra bonos mores factum, ut cum quis se obligat ad aliquem haeredem instituendum vel sic: Pactum factum de futura successione est nullum.* Nè mancherebbero i copiosi comenti del Cujacio sopra l' intelligenza di questa legge, ne' quali con mirabile dottrina sviluppa le teoriche di questa disposizione, e che per desiderio di brevità non riportiamo.

Giuliano giureconsulto riferma questa teorica così scrivendo (2). *Stipulatio hoc modo concepta, si haeredem me non feceris, tantum dare spondes? Inutilis est quia contra bonos mores est ea stipulatio:* E Bartolo generalizza il principio, dicendo: *Non valet stipulatio per quam aufertur libera testandi voluntas.*

I memorati Imperatori Diocleziano e Massimiano altrove soggiungono (3): *Haereditas extraneis testamento datur. Cum igitur adfirmes dotali instrumento pactum interpositum esse vice testamenti, ut post mortem mulieris bona ejus ad te pertinerent, quae dotis titulo non sint obligata, intelligis nulla te actione convenire*

(1) L. Ex eo Cod. de inutil. stipulat.
(2) L. 61 ff. de verborum obligat.
(3) L. haereditas Cod. De pactis conventis tam super dote.

Digitized by Google

POSSE HAEREDES SEU SUCCESSORES EJUS UT SIBI RESTITUANTUR, QUAE NULLO MODO DEBENTUR. Concordanti a queste leggi sono ben altre molte sparse sotto i varî titoli del digesto e del codice che in piè di pagina si trovano segnate (1). E tra queste merita particolare avvertenza il responso di ULPIANO compreso nella legge *cum duobus ff. pro socio* §. IX, il quale si esprime così: *Idem respondit SOCIETATEM NON POSSE ULTRA MORTEM PORRIGI; ET IDEO NEC LIBERTATEM DE SUPREMIS JUDICIIS CONSTRINGERE QUIS POTUERIT, VEL COGNATUM ULTERIOREM PROXIMIORIBUS PRAEFERRE*, giacchè al dire di BARTOLO, *NON VALET PACTUM PER QUOD LIBERA TESTAMENTI FACULTAS IMPEDIATUR, ETIAM PER INDIRECTUM.*

Alle cose dette sinora va pure aggiunto, che presso di noi non si riconoscevano gli eredi, così detti contrattuali, sorti ed invalsi nella più bassa giureprudenza, e che FRANCESCO OTOMANNO chiamava *tertium genus haeredum priscis Jurisconsultis ignotum.* Sopra di questa dottrina sembra giusto non oltre intrattenersi, per essere bastevolmente chiarita dalle autorità riportate, e da quanto su di tale argomento fornisce il senno de'giureconsulti, e segnatamente del Gotofredo nelle profonde annotazioni sulla L. *PACTUM* di sopra riferita.

Nè solamente imperano i principî di legge per la buona causa delle figliuole di Emmanuele Abenante, ma cospirano avventurosamente per esse l' ultimo elogio di Barnaba, il giudicato ed il fatto proprio di Gaetano. Il primo trapassò nel 1802 con testamento e codicillo. Egli, o per giusti motivi di rancore contro di Gaetano, o

---

(1) *L. Si quando* §. *1 Cod. de inofficioso testamento.*
L. cum donationis Cod. de transactionibus.
L. ult. ff. de suis et legitimis.
L. Licet ff. de hiis quae ut indignis.

Digitized by Google

meglio per amore del piccolo Lelio, prole sperata da Barnaba, ottenuta da Emmanuele, ed in che riponeva lo zio il lustro e la perpetuità del nome degli Abenanti nell'avvenire, mutò pensiero da quello espresso nel patto 8.° dell'istrumento del 1779, e con testamento fatto in quell'anno 1802 sottopose a fedecommesso agnatizio saltuario i suoi beni, elegendo suo erede universale Lelio figlio di Emmanuele, ed invitando nel difetto di costui, e della sua linea, quelle degl'altri fratelli successivamente a cominciar da Gaetano, colonnello della seconda de'chiamati al fedecommesso medesimo. Col codicillo poi confermativo del testamento recando in atto la promessa in quello annunziata fonda un fedecommesso individuo primogeniale sopra i suoi beni feudali e burgensatici, precisamente soggettando alla fondazione i due ex-feudi di Monestarace e S. Maurello, del quale fedecommesso, ossia pretto maggiorato onorò per chiamata lo stesso Lelio figliuolo di Emmanuele. Se ombra rimanesse di dubbio, si sperderebbe a fronte della luce che spande sulla quistione il testamento di Barnaba (1). Lo stesso Barnaba adunque memore di essere svanite le ipotesi figurate co' patti 7.° ed 8.° dello istrumento del 1779, conscio di non aver mai Gaetano preso moglie, o alcun altro fratello, istrutto di avere Emmanuele avuto figli maschi, ed infine vago del giovane Lelio divenuto sua speranza ed amore, dispose delle sue cose annullando ciocchè fu convenuto in quel tempo, e che non trovava più consistenza. Nè questo è tutto, conciossiache il fatto permanente di Gaetano riferma il prescritto della legge, la volontà di Barnaba, il proprio torto. Egli à

(1) L'intero testamento, ed il codicillo non si sono riferiti per tenore per amore di brevità. Essi si leggono nel vol. 2. pe' coniugi Martucci ed Abenante, intitolato giudicato del 20 aprile 1818 dalla pag. 8 in seguito.

Digitized by Google

fatto proprio il testamento di Barnaba, accettandolo nommeno nell' istrumento di società commerciale passato con Emmanuele nel 3 di aprile 1804, che con ripetute dimande giudiziarie (1). Egli ebbe da Barnaba col testamento del 1802 legati duc. 5000 e dippiù l' usofrutto insieme con Emmanuele, Francesco, e Giuseppe del patrimonio che quegli rimaneva. Or Gaetano ben mille volte à messo avanti le pretendenze nascenti per proprio titolo, e pel testamento di Barnaba, e quel che più importa i suoi voti furono esauditi dal giudicato del 1818 di grandissima influenza sopra queste controversie, e del quale in luogo proprio si farà parola. E per ultimo Gaetano che vorrebbe raccogliere i benefizî dell' istrumento del 1779, non mancò d' impugnarlo per la via del falso principale; cosicchè il fatto e le speranze di Gaetano offrono un raro spettacolo di contraddizioni inconciliabili, nell' attacco e nell' eseguimento che egli stesso desta, promove e rianima or contro, ed ora in pro dello istrumento del 1779. Certamente che chi dice di falso un titolo, non può agognare il grande effetto di gustarne i vantaggi. Dall' insieme di quanto sino ad ora siamo venuti ragionando par chiaro di essersi *a priori* dimostrato la nullità del patto 8.°, e la caducità delle speranze della figliuola di Gaetano Abenante a questo riguardo.

§. 4. Forza della cosa giudicata.

Giova ridurre alla memoria quanto fu chiesto e discusso nel giudizio terminato col giudicato del 20 aprile 1818, per discernere con quanta ingiustizia si ristori di presente la quistione, già sopita con quel giudicato, e dopo 22 anni.

Come si è di sopra osservato pel testo del giudi-

(1) *Vol. 2 della divisione.*

Digitized by Google

cato del 1818, Gaetano aveva diritto a pretendere talune spettanze non meno sulla eredità de' maggiori, che sulla fraterna di Barnaba per effetto del suo testamento. Per questo capo due erano le sue pretensioni: la quarta parte dell' usofrutto: il legato de' duc. 5000. Egli mentre queste cose diceva, innestava l'altra pretensione nascente a lui dal patto 8.° dell'istrumento del 1779, sostenendo che ai figli suoi, qualora ne avesse, si perteneva la eredità tutta intera del defunto Barnaba, ed il giudicato facendone apposita disputa decise testualmente tali questioni, avendo dichiarato col capo 5.° del dispositivo, che: *Lelio minore acquistò, e trasmise al suo genitore D. Emmanuele, tanto i beni delle quote del fedecommesso di Francesco da Corigliano spettante ad Ottavio, ed a Barnaba predefunti*, *QUANTO I BENI COSI' EX-FEUDALI, CHE BURGENSATICI LASCIATI DA BARNABA, I QUALI TUTTI, COME ANCHE LA QUOTA SPETTATA A D. EMMANUELE SULL' ANZIDETTO FEDECOMMESSO DI FRANCESCO IL VECCHIO RESI LIBERI PER EFFETTO DELLA CITATA LEGGE DEL 1807 PRESSO IL MEDESIMO D. EMMANUELE SONO PERVENUTI ALLE DI LUI EREDI*; E col capo 6.° dichiarò, *CHE PER VIRTU' DELLA STESSA LEGGE È SVANITO SUGLI ENUNCIATI BENI OGNI DRITTO EVENTUALE DE' FIGLIUOLI CHE MAI POTESSE AVERE D. GAETANO AMMOGLIANDOSI*. Col capo 9.° dichiara spettare a Gaetano la quarta parte dell' usofrutto della eredità di Barnaba. Col 10.° il legato de' duc. 5000 *LASCIATIGLI NEL DI COSTUI TESTAMENTO*. Con gli altri capi infine si attribuiscono varie spettanze, e si definiscono tutte le altre quistioni relative ai diritti di tutti i condividenti Abenante, tanto relativamente ai beni di Lelio il vecchio, quanto di Francesco da Corigliano, di Serafina Malena, e pure in ordine a quelli compresi nelle rinunzie degli altri fratelli Abenante fatte in varî tempi a pro di Barnaba.

Digitized by Google

Con questo giudicato si definirono irrevocabilmente tutte le pretensioni, si dichiararono tutt' i diritti, si fissarono tutte le appartenenze, per qualunque causa, o titolo, sia per Gaetano, sia per le figliuole di Emmanuele. Ed è perciò del pari evidente, che versò il giudicato precisamente sopra il testamento di Barnaba, e sopra le pretensioni, o speranze che Gaetano avrebbe potuto promuovere sulla di costui eredità. Laonde ritornar di nuovo a discettare delle speranze di Gaetano nascenti dallo istrumento del 1779 su' beni della società universale allora stabilita tra Barnaba ed Emmanuele, e nel mentre stesso rivenire sulla eredità del primo è certamente offendere la cosa giudicata e riprodurre le dispute promosse, discusse, e sopite nel giudizio di cognizione, or che versiamo nella pura e stretta esecuzione del giudicato.

È risaputo in giureprudenza che il giudicato esclude ogni altra discussione sopra i diritti promossi, e le azioni esercitate intese a tener fermo un titolo, o una pretendenza qualunque, anche quando si fosse omesso di presentare ragioni argomenti, titoli, o pruove, che qualora fossero stati tenuti presenti, avrebbero forse spinto il giudice in diversa sentenza da quella che profferì. Giuliano giureconsulto (1) lasciò scritto: *Exceptionem rei judicatae obstare, quoties eadem quaestio inter easdem personas* REVOCATUR. Su del quale testo il Pothier (2) bellamente chiosa: *obtinent quamvis is contra quem lata sententia est* OMISERIT ALLEGARE QUOD AD TUITIONEM CAUSAE PROFUISSET. E concordi al Pothier sono il Cuiacio (3), il Donello (4), ed il Pere-

(1) *L. 3 ff. de exceptione rei judicatae.*
(2) *Pand. Justin. tit. de Exceptione rei judicatae §. 28, e 49.*
(3) *In Cod. de probationibus tom. 9 pag. 271.*
(4) *Commentar. Juris Civilis tom. 5 Lib. 22 Cap. 8 §. 9.*

Digitized by Google

zio (1) i quali lungamente sviluppano, ed insegnano la medesima dottrina. E che veramente le cose che ora inopportunamente si riproducono dalla figliuola di Gaetano furono proposte dal padre suo, e decise per sempre dal giudicato, basta tener presente, oltre ai capi della decisione del 20 aprile 1818 ciò che fu similmente deciso col posteriore giudicato del 23 luglio 1823 a rapporto dell'allora giudice Parisio, ora Eccellentissimo Ministro di Grazia e Giustizia, in linea di spieghe di due quistioni riserbate coi capi XV e XVI del giudicato precedente. In fatti col capo 4 del dispositivo così si espresse: *I BENI DELLA SOCIETÀ UNIVERSALE ISTITUITA TRA I FRATELLI BARNABA ED EMMANUELE ABENANTE, MERCÈ L'ISTRUMENTO DE' 17 MAGGIO 1779, PER UNA METÀ APPARTENGONO A SARAFINA, NICOLETTA E ROSA ABENANTE, ED ALLE LORO LEGITTIME PERSONE COME EREDI DI EMMANUELE ABENANTE LORO PADRE, E PER ALTRA METÀ ALLA EREDITÀ DI BARNABA ABENANTE, E SONO SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DEL SUO TESTAMENTO DE' 3 FEBBRAIO 1802, E DEL SUO CODICILLO DE' 24 FEBBRAIO DELL' ANNO STESSO.*

Riconosciuta, valutata e decisa definitivamente la forza e l'efficacia dell'istrumento del 1779 nel senso di pertenere una metà di tutt' i beni sociali alle figliuole di Emmanuele, per rappresentazione del padre, e per l'altra metà di dover sottostare alle leggi loro impresse col testamento di Barnaba, ne consegue una doppia verità quanto chiara, tanto complice cioè che sulla metà de' beni di Emmanuele non vi è più impero del patto 8; e che tanto meno influisca sull'altra metà di Barnaba, non essendovi altra norma a serbare che il testamento di costui già volontariamente eseguito dallo stesso Gaetano, e confermato da un doppio giudicato. Ed in vero se si

(1) *Cod. de re judicata n. 1 2 e 3.*

Digitized by Google

volgesse lo sguardo su di quanto formò il soggetto di quelle dichiarazioni, si vedrebbero congiunte la riverenza indisputabile della cosa giudicata, l'omaggio della propria coscienza all'intrinseca giustizia di quelle pronunziazioni. Barnaba trapassava nel 1802: il piccolo Lelio viveva, e raccogliendo la eredità dello zio la trasmetteva a suo padre Emmanuele nel 1804. Costui mentre succedeva al figlio, non mancava di vita che nel 1813, cioè quando sul capo suo per la eversione dei fedecommessi si fermò la libertà dei beni, vincolati da Barnaba col suo testamento e codicillo. A queste massime di ragione corrispondono per lo appunto i due giudicati del 1818 e 1823, de' quali l'ultimo col capo 4 preoccupò e rese inutile ed elusorio l'esperimento dell'azione di Gaetano fondata sul patto ottavo, sì come quì appresso discuteremo.

§. 5. Non giova la riserba contenuta in questo giudicato. Inutilità della medesima.

Mentre la Gran Corte civile spiegando le provvidenze riserbate dal giudicato del 1818, col capo 4 riferito di sopra, risolveva il dubbio sul patto 8 dell'istrumento del 1779, per formalità di rito col capo 6 diceva così: *Quanto alle azioni espresse da D. Gaetano Abenante come derivanti dal patto 8 dell' istromento del dì 17 maggio 1779, ordina che le parti si provveggano come di dritto innanzi al tribunale civile come di ragione.* Questa pronunziazione che esprime anche meno di una semplice riserba, non si converte in altro che nel rimando ai primi giudici di una disputa risolubile per doppio grado di giuridizione, anzi risoluta dalla stessa Gran Corte con la dichiarazione definitiva del capo quarto della stessa decisione. La G. Corte civile si credette impedita dal farlo, sol perchè non eravi caduta sentenza de' primi giudici; ma non è già che questa riserba

Digitized by Google

fatta per osservanza di rito, prevalga e distrugga la pronunziazione diffinitiva sulla forza e valor legale dell' istrumento; cosicchè bene e saggiamente àn considerato i primi giudici, allorchè ànno ritenuto per certo, che il rinvio di tale disputa non mirava ad altro scopo che a far pronunziare con le forme del procedimento comune e nel doppio grado di giurisdizione la nullità, e la inefficacia di quel patto, già grandamente pregiudicata dalla doppia decisione del 1818, e 1823. In vero quando nella pronunziazione medesima s' incontrano due capi, dei quali l' uno definitivamente decide un dubbio, l' altro ne fa riserba di esperimento al succumbente; tace in questo la riserba a fronte del capo espresso, per lo principio inconcusso che il giudicato riposa e consiste in ciò che si fa, non in ciò che si promette. A questo modo ragionando si concilia l' apparente contraddizione tra i due capi distinti del giudicato medesimo, rendendo onore ed adempimento al capo espresso, e sopprimendo l' inutile riserba. È pur tale la opinione de' più distinti scrittori della materia, e della giureprudenza in casi somiglievoli al nostro. La SACRA ROTA decise (1), *Quod reservatio nihil juris de novo tribubit, sed solum competens praeservat, ubi qualiter reservatio facta actori melius agenti, intelligitur respectu alterius juris diversi ab intentato, et non ejusdem, ac respiciat jus futurum*, ET SENTENTIA ABSOLUTORIA REI CUM DICTA RESERVATIONE ACTORI SIT DEFINITIVA, AC EXCEPTIONE REI JUDICATAE PARIAT. E magistralmente il Cardinal TUSCHI (2) meglio si accosta alla materia che ne occupa, scrivendo che: *si judex pronunciat causam vel appellationem desertam, sed reservat exceptiones, quae competunt appellanti*, RESER-

(1) *Parte 13 rocent. decis. 411 n. 17.*
(2) *Conclusio 243 n. 22, e seguenti lettera R.*

Digitized by Google

VATIO NIHIL OPERATUR : *e più appresso* *RESERVATIO NIHIL OPERATUR QUIA RESERVATIO JURIUM EST JURIS SOLUM CONSERVATIUM et ideo nihil operatur SI NON RESPICIT JUS RESERVABILE ET EVANESCIT ET PRO NON FACTA HABETUR. Extende quia ex reservatione juris facta per partem, vel judicem non INFERTUR QUOD JUS COMPETAT ALIQUOD EI CUI FIT RESERVATIO, ET EXTENDE QUIA RESERVATIO NIHIL DAT, ET NIHIL AUFERT.* Ed il dotto scrittore cita in sostegno della sua opinione gran copia di giureconsulti, tra' quali il BALDO (1) ed il CRAVETTA (2). A nulla dunque torna la riserba fatta nella decisione del 1823, della quale abbiamo discusso per tutti gli argomenti che a noi porgono i titoli, i giudicati, e i fatti irrevocabili di Barnaba, e dello stesso Gaetano Abenante.

CAPO II.

Appello incidente delle figliuole di Emmanuele.

§. 6. Non spetta alla figliuola di Gaetano l'assegno de' ducati 5000 legati da Barnaba.

Il tribunale camminando sulle tracce de' giudicati del 1818, e 1823 confermativi del testamento di Barnaba dettato nel 1802, impose che i periti distaccassero a favore della ereda di Gaetano i duc. 5000 legatigli dal defunto Barnaba. I primi giudici non videro nel giudicato stesso ciocchè fu disposto nel capo duodecimo, e decimoterzo.

È a sapere, che nel giorno 2 aprile dell' anno 1804 si passò istrumento tra i fratelli Emmanuele

(1) *In L. peremptorias cod. senten. rescindi non posse.*
(2) *Consil. 33, 331 e 226.*

Digitized by Google

Gaetano, Francesco, e Giuseppe Abenante (1).

Con questo dichiararono i fratelli di avere rimaso Barnaba vasto negoziato in Napoli, il quale *senza pesi certi* ascendeva in danaro a duc. 371597 e 48, ed in generi esistenti a ducati 25564. 73. Accaderà discutere nel seguente capo tutte le parti di questa interessante convenzione, cioè quando daremo opera a dimostrare di nulla dover conseguire la ereda di Gaetano e di Francesco per l' immensa mole de' debiti d' onde è gravata verso dei condividenti per l' amministrazione tenuta di questo immenso negoziato, per l'altra de' beni ereditari, per enormi somme date, o prese per dismettere creditori suoi particolari, o infine per liberanze ricevute in varî tempi per sostentarsi. Per ora soffermiamoci sul solo punto del legato di duc. 5000, il quale forma la materia discutibile di questo secondo capo.

I fratelli Gaetano, e Francesco assunsero col patto XX. di quello istrumento l' amministrazione del negoziato, e dichiararono nell' inventario annesso di ascendere lo attivo del medesimo all' immensa somma di sopra indicata. Col patto XXIII. si convenne che *tuttociò che sarà esatto, depurato dalle spese dovrà impiegarsi nella dismissione de' pesi ora esistenti* SIA PER CAUSA DEL LEGATO DI DUCATI 5000 DOVUTO AD ESSO SIGNOR CAVALIERE D. GAETANO, *sia per le somme che rimane a conseguire esso signor Barone D. Emmanuele, delle quali quì a poco si dirà l' occorrente, e per li menzionati ducati 2430 pretesi dal cavaliere D. Francesco.* Sorge da questo istrumento la idea sicura di avere Gaetano assunto il pagamento del suo legato per modo di ritenzione tra le maggiori somme che egli stesso avrebbe riscosso dalla sua amministrazione del negoziato di Napoli; quindi stà contro di lui la eccezione del dolo che interdice di concedere oggi ciò che do-

(1) *Vol. intitolato conto de' duc. 371000 fol. 1.*

Digitized by Google

mani dovrà restituirsi ; come del pari gli osta l' altro principio di legge che toglie al creditore l' azione esecutiva contro del debitor suo , quando se ne à recato in mano i beni ed i mezzi di pagamento ad oggetto di rivalersi con le proprie mani del credito , sotto specie e con le facoltà di procuratore in cosa propria. E giova confermare questi postulati di diritto con le anticipate notizie di fatto, cioè a dire di essersi profferito condanna solenne col capo XII del giudicato del 1818 contro di Gaetano , e di Francesco pel rendimento del conto del vasto negoziato di Napoli ad essi loro commesso: di essersi renduto il conto dal solo Gaetano , nel quale si vede un resto ad esigere di ducati 368000. Di essersi infine dopo tanti maneggi e cavillazioni di Gaetano , e della sua ereda, ordinato la discussione del conto con recente giudicato del 4 marzo del volgente anno dalla seconda camera della G. C. civile in grado di rinvio. I primi giudici adunque non dovevano concedere il distacco della corrispettiva proprietà a favore della ereda di Gaetano , ma limitarsi alla semplice attribuzione, subordinandone l' assegnamento all' esito della discussione del conto, e vincolandone la quota con le cautele del pegno giudiziale come pure dovevano riflettere che nel dì seguente allo istrumento in parola , cioè nel 3 aprile 1804. altro stipulato si celebrò tra Emmanuele e Gaetano , e col quale si formò tra essi loro una società commerciale, in cui Gaetano versò i duc. 5000 e loro interessi. Di questa società non ne sono ancora acclarati i conti ; perciò altra ragione per rifiutarne l' assegno. Sembra quindi che per questi duc. 5000 vada ragionevolmente emendata la sentenza de' primi giudici , a che fare sarebbero sufficienti le cose sinora discusse ; ma piace di arricchire quest' istessa tesi con più profuso ragionamento, e con la serie più ampia di fatti , argomenti , e giudicati che porremo in mostra nel seguente capitolo.

Digitized by Google

CAPO III.

Disamina intorno alle rispettive quote de' condividenti Abenante.

§. 7. Attribuzioni a Gaetano per proprio diritto, sopra i beni paterni, e fraterni della famiglia.

Poichè l' appellante Serafina Abenante in sè riunisce la qualità ereditaria del padre suo Gaetano, dello zio Francesco, e per un besse dell'altro Giuseppe, che morto intestato nel 1811, ebbe eredi i fratelli superstiti Francesco, Gaetano, ed Emmanuele, torna indispensabile classificare i diritti di costui relativi ai varî titoli che gli competono; e poscia contrapporre le sue moltiplici obbligazioni che interamente li assorbano, come facilmente in appresso verrà dimostrato.

Per effetto del giudicato del 1818, regolatore di tutte le pretendenze de'coeredi Abenante; a Gaetano spettavasi la nona parte della eredità del comun genitore Lelio il vecchio: la sesta parte del patrimonio di Francesco Abenante da Corigliano: la quarta parte dell'usofrutto della metà de' beni rimasi da Barnaba nel 1802, perchè attribuita l' altra metà esclusivamente ad Emmanuele pel giudicato del 1823, e sottratto pure l'ex-feudo di S. Morello, perchè prelegato da Barnaba a Lelio il giovane, e quindi trasmesso a suo padre che fu lo stesso Emmanuele. Infine i ducati 5000 legatigli dallo stesso Barnaba nel suo testamento. Andrebbero devolute a Gaetano anche le tangenti sopra la eredità di Paolo Abenante, e di Serafina Malena; ma del primo debbe l' appellante dimostrarne i beni a norma del capo II. del giudicato del 1818, e della seconda nissuna possidenza esiste, in conformità del capo XV. del giudicato medesimo.

Digitized by Google

A Francesco spetta altrettanto, meno però i ducati 5000 legati e la quota dei beni di Lelio genitor comune, consistente nella nona parte del suo patrimonio, perchè rinunziata a pro del trapassato Barnaba e per conseguente spettante alle figliuole di Emmanuele: lo stesso tocca al predefunto Giuseppe. Quali sieno i beni che costituiscono le suddette masse ripartibili si leggono descritti nella citazione istitutiva del presente giudizio (1) e verranno messi in prospetto nel capo quarto della presente memoria. Per ora anticiperemo la notizia delle spettanze attive dell'appellante, riserbandoci appresso la esposizione de' suoi doveri.

§. 8. Spettanza di Gaetano sulla eredità de' suoi maggiori, e del fratello Barnaba Abenante.

Col capo VIII della decisione del 20 aprile 1818 furono concedute a costui i frutti su di varie quote ereditarie a lui attribuite, e per conseguente spettano trentasei annate e mesi nove, quante se ne contano da maggio 1765 epoca della morte del genitor comune Lelio il vecchio sino a febbraio 1802 tempo in cui Barnaba trapassò. Valutata la nona parte de' frutti a ducati 100 per ogni anno si ottiene lo intero di ~ 3675.00

Per diciasette annate dal 1785, anno in cui morì Francesco Abenante da Corigliano, calcolata ogni annata a duc. 65 si à la somma di ~ 1105.00

Per altre trentasei annate delle due stesse eredità alla ragione medesima dal giorno due aprile epoca dell' istrumento fino al 1840 ~ 5940.00

(1) *Fol. 1 vol. 1 del processo intitolato della divisione.*

Digitized by Google

E per rata di frutti sull' asse ereditario libero di Barnaba dal 1804 al 1809 annui duc. 428.50 ——— 2142.00

E dal 1809 al 1812, menomata ad annui duc. 251 altri ——— 753.00

Ed infine dal 1812 al 1823, tempo in cui defunse Gaetano Abenante, e perciò venne meno l' usofrutto, a ducati 163. 50 sono altri ——— 1798.00

In uno ——— 15413.50

A queste somme andrebbe aggiunta l' altra del legato dei ducati 5000, e dei corrispondenti interessi, ma sì come nel capo precedente si è dimostrato di aver Gaetano per patto, scelto di ritenere dal negoziato dello stralcio di Napoli queste quantità; ed essendo egli debitore per questo sol ramo giusta il suo conto non ancora discusso di ducati 396000, avvisiamo di non computarli tra i suoi crediti liquidi che quì abbiamo noverati.

Ed innanzi di procedere alle controposizioni di debito, piace di definire l' ammontare delle tangenti de' frutti che a ciascun fratello si spetta sopra i diversi patrimonî liquidati nel loro effettivo valore.

Dai beni di Lelio il vecchio va escluso il palazzo di Rossano prelegato al figlio che nascerebbe da uno de' suoi, che menasse moglie col consenso della genitrice comune Serafina Malena. Condizione verificata in pro di Emmanuele, e largizione a lui trasmessa dal piccolo Lelio, e pur dichiarata col giudicato del 1818. Il resto de' beni di Lelio il vecchio incluse le industrie, gli armenti, ed i greggi, rappresenta scarsa fortuna che appena getta l' annua rendita di duc. 900. Que-

Digitized by Google

sto fatto nasce dagli estratti del catasto di Rossano degli anni 1743 e 1792 (1).

Del patrimonio poi di Francesco Abenante da Corigliano, del quale un semisse ne fu conceduto agli Abenanti di Rossano, ed altrettanto a Scipione Abenante anch' esso da Corigliano per virtù del giudicato del 20 aprile 1818, del pari esili n'erano le forze, appena compiendo la rendita di ducati 390, come risulta da simili documenti del catasto provvisorio di quel comune per l' anno 1823 (2).

In fine l' asse ereditario di Barnaba, tolta la metà spettante ad Emmanuele per lo giudicato del 1823, non offre che la rendita netta di duc. 3000, donde dedotta la rendita di S. Morello in duc. 1000 prelegato a Lelio il giovane, tolti i duc. 250 interessi di duc. 6000 legati a favore di Nunzia Esposito, rimangono divisibili duc. 1714, e perciò a ciascuno de' quattro fratelli usofruttuari pertengono duc. 428. 50 (3). Questa posizione però corse fino all' anno 1808, epoca in cui scemò la rendita dell' *ex-feudo* di Monestarace di duc. 1000. Allora avvenne che i pesi feudali e catastali volti in diretti, ed i quali furon pure aumentati in progresso, diminuirono sensibilmente le rendite della eredità di Barnaba, che fu la metà de' beni sociali del 1779, in ducati 700 annui. Da questi fatti ne consegue di andar limitata la quota di ciascuno usofruttuario dal 1809 al 1812 in annui ducati 251. In quell' anno 1812 altra riduzione sofferse la rendita dello ex-feudo di Monestarace per altri duc. 700, o in quel torno a motivo de'

---

(1) *Fol. 1 Vol. di documenti aggiunti per Martucci ed Abenante.*

(2) *Ibidem. fol. 3 di Martucci ed Abenante.*

(3) *Fol. 8 e seguenti ibidem. di Martucci, ed Abenante.*

Digitized by Google

censi evitti, e per le terre aggiudicate a quel comune per sentenza della commissione feudale, e per la succedente ripartizione demaniale (1).

Alle dirette dimostrazioni somministrate dagli allibramenti catastali si accosta la pruova nascente da varî documenti, che confermano le liquidazioni dei due patrimonî specialmente di Lelio il vecchio, e di Francesco da Corigliano: documenti innegabili per la ereda di Gaetano Abenante.

I.° I fratelli Paolo, Cesare, Ottavio, e lo stesso Francesco rinunziarono a favore del fratello Barnaba alla proprietà che loro sarebbe toccata sul paterno retaggio, per annui duc. 180. Questo fatto emerge dalle rispettive rinunzie, e dal patto XXX dell' istromento del 2 aprile 1804. Se ogni fratello dopo la morte del padre comune Lelio e con piena scienza delle forze del di costui patrimonio, abdicò alla proprietà della quota per la indicata somma, compensativa di ogni altro diritto, è necessità conchiudere che l'effettivo ammontare di quella era da meno della rendita che si sarebbe riscossa, se la rinunzia non si fosse fatta (2).

II.° Si raccoglie dal decreto del Regio consigliere Pietro Patrizj, che a Gaetano Abenante per le pretendenze da lui promosse sopra la doppia eredità di Lelio e di Francesco seniore, fu assegnata la mensuale sovvenzione interina di ducati 32 che Bernaba soddisfece puntualmente, come costa dalla partita di banco del 22 aprile 1788 (3). Questo assegno giuridico e complessi-

---

(1) Tutto questo risulta dalla comparazione dei due istrumenti di acquisto di quel feudo, e della censuazione fattane al barone Oliva.

(2) *Fol. 20 Vol. dei documenti aggiunto, e fol. 28 a tergo del vol. 1. intitolato conto di duc. 371000.*

(3) *Fol. 13 ibidem.*

Digitized by Google

vo palesa che i provventi delle due eredità erano quanti per lo appunto noi sosteniamo che fossero. Un tal fatto mirabilmente concorda col giudizio degli altri fratelli espresso nelle rispettive rinunzie.

III.° In ordine alla sola eredità di Francesco da Corigliano, alla quale non si estesero le rinunzie de'fratelli Abenante, sorge dall' istesso patto XXX del memorato istrumento del 1804, che tra Francesco spettatario per un sestante di quei beni ed Emmanuele, in presenza e con l' intervento di Gaetano, fu liquidata la quota di Francesco dal 1785 epoca della morte di Francesco il vecchio sino a quell'epoca in duc. 1170, i quali divisi per anni ricadono precisamente a que' ducati 65 all' anno che di sopra si sono fissati. E certamente che Gaetano, il quale aveva le stesse ragioni a promuovere e per l' istesso titolo, avrebbe invece di tacere, sottoscrivere, e consentire a quelle convenzioni, ripugnato pria di aderirvi, o almanco avrebbe circondato i diritti suoi delle opportune riserbe, e proteste. Questo silenzio di Gaetano esprime la verità di quelle dichiarazioni, che una volta fissate e riconosciute operano del pari contro di lui, per essere individua la cosa e pari il diritto suo a quello di Francesco.

IV. Relativamente poi alle successive sottrazioni delle rendite dell' ex-feudo di Monestarace ne fa testimonianza incontrastabile l' istrumento conchiuso col barone Oliva enfiteuta di quei possessi (1), nel quale si racchiude la memoria dell' origine, delle vicende, e dello stato attuale di quelle rendite, tal che non riman luogo a dubbio veruno su di questo punto.

Nè deve recar maraviglia leggere nello stesso istrumento del 1804 accresciuti da Emmanuele gli assegni a Gaetano e Francesco per duc. 2000 al primo, e 1200

(1) *Fol. 30 Vol. di documenti aggiunti per Martucci.*

Digitized by Google

al secondo; perciocchè quella convenzione sorgeva poco dopo la morte di Barnaba, il quale col frutto delle sue vaste ed avventurose speculazioni rimaneva opulentissimo patrimonio, massimamente incorporato nelle intraprese commerciali fondate in Napoli, che tra generi ed esazioni in danaro arrivavano sino alla somma gigantesca di duc. 396000, e delle quali se ne confidava l' amministrazione ai fratelli Gaetano e Francesco. Onorava Barnaba costoro del titolo di eredi usofruttuarî sopra la sua eredità. Rimanevano tuttavia indiscusse le brame di Gaetano per la nullità del patto 8 dell' istrumento del 17 maggio 1779 suscitate dall' ambizione che nudriva d' impadronirsi dello intero retaggio di Barnaba. Per ultimo conveniva serbare col decoro de' fratelli la giusta misura del compensamento dovuto alle molte fatiche e responsabilità che assumevano in quella difficile e momentosa amministrazione. Da questi elementi prende le origini l' assegnamento di sopra cennato, che non più diventa stupendo, qualora si mettano in calcolo tutte le cose sino a questo punto noverate discusse.

§. 9. Somme ricevute da Gaetano Abenante imputabili ai suoi crediti.

Messe in aspetto sincero le ragioni di credito di Gaetano Abenante è giusto che segua immediatamente il novero delle molte somme date, o prese da lui a diminuzione di quelle, per far sì che si proceda con immediati contrapposti, senza esigere molto sforzo di ricordanza per ricongiungere le parti disgregate di una stessa dimostrazione.

Barnaba Abenante pagò a Gaetano dal 1765 al 1802 per trentasei annate e tre quarti dei mensuali ducati 32 ———————— 14080.00

Dal 1804 epoca dell' istrumento al 1813

Digitized by Google

Riporto——

giorno della decisione dell' abolita Corte di appello di Catanzaro Gaetano ricevette da Emmanuele ———————— 9000.00

Dall'amministratore della famiglia D. Giovanni Curti ———————— 3141.58

Dall'amministratore posteriore D. Nicola Lefosse il quale pagò a lui, e dopo morto, alla sua ereda ———————— 7337.40

In uno (1) ———————— 33558.98

Alle quali somme si debbono pure aggiugnere la serie delle liberanze ottenute dall' appellante ereda di Gaetano dal tribunal civile di Napoli in causa da dichiarare, e le altre somme particolarmente ricevute da altri cespiti ereditarî, come costa dai documenti presentati in giudizio ———————— 4806.00

Pagati con istrumento del 1818 a D. Giuseppe de Stefano per sorte ed interessi — 2407.00

Pagati a D. Amato ed altri da Porcellinis ———————— 1570.00

Pagati ai fratelli Giunti ———————— 2581.05

In uno ———————— 11264.05

I quali uniti agli altri ———————— 33558.98

gettano la somma di ———————— 44823 00

Sono queste le somme che si ricavano direttamente da' pagamenti ricevuti, ma se questi non vi fussero, esisterebbero sempre i vasti debiti di Gaetano verso le fi-

(10) *Fol. 30 e seguenti Vol. di documenti.*

Digitized by Google

gliuole di Emmanuele per più motivi che quì noveriamo fugacemente, riserbandoci di farne piena dimostrazione nel paragrafo seguente.

I.° Deve Gaetano il conto dell' amministrazione familiare tenuta fino all' anno 1815, che non mai à reso, ed al quale è stato condannato con penale di ducati 10000 in virtù di sentenza del 31 gennaio 1816, confermata con posteriore decisione della 3.ª camera della G. C. civile del 28 febbraio 1840.

II.° Deve come erede del fratello Francesco gl'istessi conti, per l'amministrazione medesima per lo periodo da lui curata, ed ai quali è stato pur condannato con questa qualità, e con altra penale di ducati 3000 con sentenza del 18 agosto 1823, passata in autorità di cosa giudicata (1).

III.° Deve Gaetano il conto dell' amministrazione del negoziato di Napoli che ammonta come si è visto a ducati 396000, che tuttora giace indiscusso, ma che presto verrà definito in virtù della decisione della 2. camera della G. C. civile di Napoli del 4 marzo 1840. Questa massa colossale di debiti diretti ed indiretti, liquidi ed illiquidi fanno scomparire al certo le tenui ragioni creditorie di Gaetano. Alle cose dette si aggiunga la contribuzione alla quale debbono pigliar parte gli eredi usofruttuarî per l' avvenuta dismissione de' debiti, o pel valore di quelli ancora gravitanti, o soddisfatti con danaro di Emmanuele, o coi frutti della eredità di Barnaba, la lunga lista de' quali verrà descritta nel capo seguente.

Queste posizioni di carico per Gaetano sono sostenute da titoli oramai incontrastabili, come del pari non sono meno sicure le basi di tutte le sue pretendenze

(1) *Fol. 117, e 144 Vol. 4 di Martucci.*

Digitized by Google

creditorie. Invero relativamente alle trentasei annate del mensuale assegnamento stà la partita di banco disopra mentovata del 22 di aprile 1788 che fino à quell'epoca assicura de' pagamenti ricevuti. Pel tratto posteriore incontra l'appellante la convenzione conchiusa nell' istrumento del 2 aprile 1804 più volte rammentato, e precisamente i due patti XX e XXX che per sempre recidono qualunque dubbio sul proposito, e sopra i quali versò il giudicato del 1818.

Gaetano non avanzò mai le sue pretensioni pe' livelli arretrati, ma solo rilevò aver di credito i ducati 5000 che gli rivenivano pel testamento di Barnaba. Se avesse avuto altro a pretendere lo avrebbe espresso, in quello istrumento: e se nol fece convien presumere che fino a quel momento, cioè sino al 1804, di tutto era stato rimborsato. Questa presunzione è avvalorata dallo stesso giudicato del 1818, che riconobbe in quello istrumento la transazione definitiva tra Gaetano ed Emmanuele per gli assegni scaduti sino a quel giorno.

II. Infatti l'altro fratello Francesco suo consorte per diritti e per crediti, bramò e sostenne di venir soddisfatto dal fratello Emmanuele degli assegnamenti arretrati, e li ottenne nella somma di ducati 2430. Se Gaetano veramente fosse rimaso a conseguir qualche cosa, i ricordi di Francesco avrebbero in lui ridestato i desiderî che serbava sopiti nell'animo suo. Ma egli nol fece, non parlò, non pretese a questo titolo; che anzi nell'istesso patto XXIII di sopra riferito per tenore consentiva insieme con gli altri, che si pagassero a Francesco i duc. 2430 a causa di livelli arretrati e che parimente si dessero i duc. 36039. 38 dovuti ad Emmanuele per debiti dismessi di suo danaro, e limitava le proprie ragioni ai soli duc. 5000 legatigli da Barnaba. Somme tutte che Gaetano e Francesco eletti am-

Digitized by Google

ministratori si obbligavano di soddisfare dai primi introiti della loro gestione, principalmente ad essi medesimi, e poi ad Emmanuele.

IV. Infine (ripetiamolo anche una volta) mentre Francesco ed Emmanuele pretendevano, ed ottenevano col consenso di Gaetano le rispettive quantità; egli stesso confinava le sue pretensioni ai duc. 5000 e col patto XX dichiarava insieme con gli altri fratelli, che sulla eredità di Barnaba NON VI ERANO PESI CERTI (1).

Il silenzio sul proprio diritto a fronte di altro condividente che lo promove: il ricordo di una pretensione ereditaria e l' obblio delle altre nel tempo medesimo; l' asserzione di non esservi altri pesi ereditarî, ad eccezione de' designati; l' essere passate queste dichiarazioni nel momento in cui si liquidavano e si diffiniva-

---

(1) Patto XX. *Considerato che per ora non rimangono* PESI CERTI *sullo stato del negoziato suddetto, si è passato a sistemare il modo di esplicitare la parte attiva di detto negoziato.*

Patto XXIII. *Tuttociò che sarà esatto, depurato dalle spese dovrà impiegarsi nella dismissione* DE' PESI ORA ESISTENTI, SIA PER LA CAUSA DEL LEGATO DI DUCATI 5000 DOVUTO *ad esso sig. cavaliere D. Gaetano, sia per le somme che rimane a conseguire esso sig. Barone D. Emmanuele, delle quali da quì a poco si dirà l' occorrente, e per li menzionati ducati 2430 pretesi dal cavaliere D. Francesco giusta ciò che in altro articolo posteriore sarà dichiarato.*

Patto XXX. *Il sig. cavaliere D. Francesco avendo fatto presente che egli era in attrasso di molte annate non solo dell' annuo livello di ducati 180 promessogli del fù Barone D. Barnaba a tempo di sua rinuncia (alla eredità del padre Lelio) che de' frutti della eredità del fu D. Francesco Abenante del ramo della famiglia poi domiciliata in Corigliano..... Quale articolo non è andato esente di disputa, e quindi si è passato a farne la liquidazione, e si è trovato l' attrasso giusta la posizione di esso cav. D. Francesco in ducati 2430, cioè, per attrasso dell' annuo livello ducati 1260, e per attrasso della sesta parte de' frutti e rendite di D. Francesco Abenante ducati 1170.*

Digitized by Google

no le rispettive pretensioni di ognuno; il consenso prestato al pagamento degli attrassi a favore di Francesco pei livelli sopra le due eredità di Lelio e di Francesco seniore, senza parlare dei proprî, inducono infallibilmente l'assentimento e la confessione di Gaetano intorno alla veruna appartenenza di arretrati pel titolo medesimo sino all'anno 1804, tranne che per quei ducati 5000 legati a lui da Barnaba nel suo testamento. E discutendo questa tesi per le regole di legge, porge a noi il corpo del diritto latino una moltitudine di risoluzioni, ancora più forti del caso in cui versiamo, e per le quali i giureconsulti desumono il consenso, comunque non espresso, ma che ingenerano i fatti proprî, e la presenza della parte nella stipulazione: fatti e presenza necessariamente effetti dell'assentimento certo, comeche non manifestato per l'abbandono, o rimissione di un proprio diritto.

Marciano giureconsulto (1) figura il caso di un debitore, che avesse venduto la cosa pegnorata, della quale conosceva il creditore pegnoratizio. Risponde di non aver consentito il creditore, allorchè à tolerato che la vendita si facesse nella coscienza della conservazione del suo pegno sopra la cosa stessa. Conchiude però il giureconsulto che ne perdesse il diritto: *SI SUBSCRIPSERIT FORTE IN TABULIS EMPTIONIS, CONSENSISSE VIDETUR: nisi manifeste appareat deceptum esse* (2). E Gaetano Abenante lungi

(1) *L. 8 §. 15 ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.*

(2) Lucio Tizio essendo debitore verso di sua moglie Gaia Seia, con pegno sopra stabili, diede in unione della moglie quei medesimi a titolo di dote a Sempronio, che doveva menare in moglie Septicia lor comune figliuola. Morto Lucio Tizio, ed astenutasi Septicia dalla paterna eredità, fu dubbio, se Gaia potesse esercitare l'azione ipotecaria. Paolo rispose: *Pignoris quidem obligationem praediorum Gajam Sejam, quae viro pro filia communi*

Digitized by Google

dall' ingannarsi, consentiva per opposto con piena cognizione de' diritti suoi, dei varî titoli di pretendenza, delle rispettive ragioni de' fratelli, ed in fine dello stato, delle forze, degli avvenimenti, e sinanco de' particolari del patrimonio de' suoi antenati e de' suoi fratelli. Quindi in lui certa fu la scienza ed indubitabile lo assentimento.

La partita poi di duc. 9000 che sia stata ricevuta da Gaetano lo attestano fatti e documenti validi di per sè stessi, divenuti validissimi per lungo volgere di anni. Gaetano ottenne nel giorno 8 marzo 1813 contro del fratello Emmanuele decisione relativa a molte dispute insorte intorno alla società commerciale fondata tra di loro con istrumento del 3 aprile 1804, con la quale gli fu con-

---

in dotem eadem danti consensit, cum communis filiae nomine doventur, REMISISSE VIDERI. L. 11 ff. eodem.

Tizio aveva prestato a Seia una somma col pegno di un fondo già obbligato in favore della repubblica: il creditore posteriore la soddisfece. Insorse un Mevio asserente che quel fondo era stato pria che alla repubblica, a lui obbligato. Offriva il fatto che Mevio era intervenuto, ed aveva sottoscritto l'istromento pegnoratizio passato tra Seia e la repubblica, nel quale quegli dichiarava la libertà del fondo per qualunque obbligazione. Si richiese il Giureconsulto MODESTINO se a Mevio competesse perseguir la cosa, e si rispose: *Pignus, cui is de quo quaeritur consensit*, MINIME EUM RETINERE POSSE. L. 9 ff. *eod.* §. 1. Un padre togliendo a prestanza una somma da Septicio indusse suo figlio Seio emancipato a scrivere di sua mano il chirografo, nel quale si sottopose a pegno una casa di costui. Si dimandò se il figlio, astenutosi dalla paterna eredità avesse il libero dominio di quel podere, nulla avendo a temere pel fatto del chirografo, stando dimostrato nessun consenso alla obbligazione paterna, nè con indizî, nè con segni, nè con altra scrittura. MODESTINO medesimo rispose: *Cum sua manu pignoris domum suam futuram Sejus scripserat*, CONSENSUM EI OBLIGATIONI DEDISSE MANIFESTUM EST. L. 26 §. 1 ff. de Pignoribus, et Hypotecis. Lunga leggenda di altre autorità potremmo riferire, se patissero la materia e le circostanze della difesa più lunga trattazione.

Digitized by Google

ceduta una liberanza provvisoria di circa duc. 10000. Dopo molti atti di esecuzione si concordarono i fratelli su questo punto, e richiamando in vigore la convenzione tra di loro passata il giorno tre maggio 1812, e confessando Gaetano di aver ricevuto in conto duc. 1200, si convenne che i rimanenti duc. 7800 si soddisfacessero nel seguente modo cioè, duc. 800 in tanti generi, ed i restanti ducati 7000 con l'aggiunta di duc. 660 si pagassero in cambiali al numero di cinque a favore di D. Emilio Giammuzzi, l'ultima di duc. 1545 per la fine di gennaio 1816 (1).

Tutte queste cose si dichiararono da Gaetano con un ricevo preciso scritto in piedi della decisione intimata ad Emmanuele nel 25 luglio 1813. Questo prezioso documento però fu involato da Gaetano, allorquando nella quasi adolescente età delle figliuole di Emmanuele assunse di fatto l'amministrazione dell'intera famiglia, per la repentina morte del padre loro. Gaetano usò profittevolmente per sè di quella occasione impadronendosi di tutte le scritture familiari, che ancora sono presso di lui, e per lo che come disopra si è cennato stà condanna con multa sin dal 1816 per duc. 10000: nella rapina andò involta la quietanza de' duc. 9000. Impertanto nel difetto di documento assolutorio diretto offre la causa una moltitudine anche di documenti, fatti, argomenti, ed indizî che suppliscono alla mancanza di quella carta.

Innanzi tutto la lite era cominciata dal gennaio dell'anno precedente 1812, e Gaetano aveva nel dì 9 marzo di quell'anno ottenuto dal Tribunale civile di Cosenza una liberanza di ducati 6000 malgrado appello (2). Passò convenzione col fratello Emmanuele nel 3 maggio di quell'anno, la quale fu registrata nel 13 novembre

(1) *Fol. 38 detto volume de' documenti.*
(2) *Detto volume.*

Digitized by Google

dell'anno medesimo. Nel 17 dello stesso mese ricevette Gaetano ducati 1000 in conto de' suoi averi, mediante ricevo anche registrato nel tempo stesso; ed è notevole che nella convenzione si prometteva il resto in varie scadenze sino a giugnere al maggio del 1814.

Alla morte di Emmanuele avvenuta nel 1813, epoca della decisione pronunziata e del ricevo finale del 25 luglio di quell' anno, ad onta del disordine in cui vivevano le figliuole di Emmanuele confidate alla provvidenza dello zio, il quale per opposto aveva tutto l' interesse di rovinarle, si pose mano all' inventario del retaggio paterno, e si rinvenne tra gli altri il libro intitolato *manuale giornaliero del defunto*. In esso nel foglio 33 sotto la data 25 luglio 1813 (che è quella per lo appunto del ricevo di Gaetano) vedesi trascritto questo documento per intero, e con tutte le indicazioni, non meno del convegno del 3 maggio 1812, che del ricevo del 17 di quell' anno, e la descrizione delle cinque cambiali prese a favore di Emilio Giannuzzi con indicazione di somme, scadenze, e causali. Nè questo è tutto: quel libro inventariato il primo nel novembre del 1813 fu cifrato in ogni pagina dal notaio de Novellis, defunto innanzi all'anno 1815, ed a lui succeduto nello inventario l'altro notaio Niccola Russo, che lo terminò nel 1818, e che pure è trapassato. Tutti questi particolari di fatto assai influenti vengono deposti dall' attuale notaio Alfonso Longo certificatore del distretto di Rossano, e conservatore della scheda del de Novellis; il quale aggiugne di essere intatto quel libro ed immune da qualunque sospetto di alterazione, rasura, o altro vizio, che immaginar si potesse. Ricongiunte in uno insieme le pruove nascenti dai documenti mentovati, e le gravissime presunzioni che rendono tanti fatti mirabilmente concordanti, passati in epoche remotissime, prossime alla condanna del 1813, momenti prima della morte di Emmanuele,

Digitized by Google

autenticate da notai anch' essi defunti, sotto gli occhi dello stesso Gaetano che reggeva in quel tempo tutta l' amministrazione familiare, e che presedeva per conseguente all' inventario, o almeno non ignorava quelle operazioni, e per ultimo ricoperte dalla persuasione di verità inalterabile, che per propria legge induce l'ampio corso degl' anni nella mente degl' uomini, e massime nelle civili relazioni; ne consegue indubitatamente che queste cose sieno avvenute nel modo, e come noi le abbiamo presentate. È di vero sin dal 1813 le cambiali tratte da Emmanuele a favore di Giannuzzi per ordine di Gaetano suo fratello non sono più ricomparse; cosicchè possente indizio s' ingenera della loro effettiva soddisfazione avvenuta con danaro dalla amministrazione di famiglia confidata ai signori D. Giovanni Curti e poi a D. Niccola Lefosse.

Le cose sino a questo punto dimostrate diventano indubitabili da due documenti recentemente rinvenuti, e notificati all' appellante. Il primo è un solenne istrumento del giorno 29 dicembre 1814 celebrato in Rossano per gli atti del notaio Niccola Russo tra Gaetano Abenante e Filippo Falco. Con questo istrumento il primo dichiara di esser debitore del secondo in duc. 5250 per valori in olî non consegnati, e nel fine di dismettere il debito gli cede tre cambiali tra le cinque a lui rilasciate da Emmanuele nel 1813, in queste parole: *Dette lire 28160 valore convenuto delle salme 400 olî il sig. Gaetano Abenante viene a pagarli ad esso sig. Filippo Falco nella seguente maniera. Per lire 20988 esso sig. Gaetano ha girato, e ceduto, siccome col presente istromento gira e cede tre cambiali*, LA PRIMA, E SECONDA CON LA DATA DE' 25 LUGLIO 1813 FIRMA DEL FU SIG. EMMANUELE ABENANTE SOPRA SE MEDESIMO E DA LUI STESSO ACCETTATE A FAVORE DEL SIG. EMILIO GIANNUZZI SAVELLI; E DA QUE-

Digitized by Google

STO GIRATE AD ESSO SIG. GAETANO, SENZA RESPONSABILITA', *e la terza pagabile per la fine del 1816.* Questo documento posteriore di un anno alla consegna delle cambiali fatta da Emmanuele a Gaetano in esecuzione della condanna poco fa memorata assicura indubitabilmente di questo fatto nel modo come si sostiene dalle figliuole di Emmanuele. Le cambiali che Gaetano cedette a Falco combaciano per nomi, data, somma, e scadenza con quelle che sottoscrisse Emmanuele, ad oggetto di schivare le esecuzioni che per conseguenza della condanna il fratello Gaetano spingeva contro di lui e che si ricordano nel libro inventariato. Certo che nel corso di anni ventisei non essendo più comparso il possessore delle medesime, è da presumere che siano state estinte dagli amministratori che man mano ànno tenuto la cura ed il maneggio del vasto patrimonio della famiglia. Al silenzio del possessore delle cambiali si è congiunto anche quello dello stesso Gaetano, il quale se fosse rimaso scoverto di questa somma non lieve, ne avrebbe reclamato il pagamento, come à sempre calcato il cammino de' Tribunali, senza dar mai respiro alle sue nipoti, richiedendo continue liberanze, che in varî tempi a lui, ed alla sua ereda sono state costantemente concedute. Tutto al più potrà sostenere di avere ancor diritto al pagamento delle medesime, ma non di altra somma diversa da quella, nel fine di creare un doppio debito alle figlie di Emmanuele.

E se la Gran Corte civile rimanesse in forse su di questi fatti ad onta di tanta luce, ben potrebbe sopra i principî di pruove scritte, e nello scopo di assicurare un fatto accreditato da tante armoniche circostanze, dare atto a provare per titoli e testimonî ciò che si assume. Ed allora riuscirà facile dimostrare, che con la vendita di alcuni generi sequetrati forzatamente a danno di Emmanuele si ritrassero duc. 800, che a Gaetano si pagarono,

Digitized by Google

e tra' quali vi furono duc. 60 con cambiale in firma dello stesso Emmanuele a favor e di Gaetano sopra Giuseppe Pizzuti del medesimo giorno 25 luglio 1813. Ed ugualmente rifrugando i conti dell'amministratore D. Giovanni Curti si troveranno estinte le cambiali della stessa data all' ordine di Giannuzzi, per altritanti ricevuti dal principe di Gerenzia; dal Giannuzzi poi girate a Gaetano Abenante, ed infine da costui date in pagamento a D. Filippo Falco: dimostrazioni che nel momento, non si possono presentare nella loro pienezza.

Le somme poi ottenute per liberanze in varie volte si desumono chiaramente dalle sentenze del tribunale civile di Napoli, e da' pagamenti fatti dagli amministratori Curti e Lefosse, ed i quali certamente che non si avrà l' animo di niegare (1).

§. 10. Spettanza di Francesco Abenante, e per esso dell' appellante figliuola di Gaetano sua ereda.

Francesco pari diritti godevasi dell'altro fratello Gaetano, ad eccezione del legato di ducati 5000 a costui rimaso da Barnaba. Cosicchè le sue pertinenze si riducono alle seguenti.

Per arretrato di livelli su l'eredità del padre, e di frutti per la sesta parte dei beni di Francesco Abenante da Corigliano definiti con istrumento del due aprile 1804 ducati 2430 ——————————— 2430.00

Dal 1804 fino al 1822 epoca della sua morte per diciotto annate di ducati 180 ognuna assegnatigli da Barnaba in prezzo della rinunzia de' proprî diritti ——————— 3240.00

Per trentasei annate di ducati 65 pel sestante del patrimonio di Francesco seniore

(1) *Fol. 47 detto Volume di documenti.*

Digitized by Google

dal 2 aprile 1804 ad aprile 1840 —— ∾	2340.00
Per la quarta parte dell' usofrutto dei beni di Barnaba, con le stesse norme, che per Gaetano, dal 1804 al 1809 ——— ∾	2142.60
Dal 1809 al 1812 ——— ∾	768.00
Finalmente dal 1812 al 1822 —— ∾	1635.00
In tutto ——— ∾	12550.50

Vanno a queste somme imputabili in isconto quelle ricevute da Francesco fino all' anno 1811, cioè quando viveva il fratello Emmanuele.

È a sapere che Francesco per attrasso de' suoi livelli anch' egli mosse lite al fratello Emmanuele nell' anno 1813. Fu soggetto della controversia il pagamento dell' assegnamento fattogli in annui ducati 1200 con l' istrumento più volte citato del 2 aprile 1804, alla quale pretendenza replicava Emmanuele di aver diritto a ridurre i livelli, giusta l' istrumento medesimo pel caso preveduto e verificato del pagamento di debiti ereditarî fatto col proprio danaro.

La Corte di appello con decisione del 3 febbraio 1813 pronunziò una condanna provvisionale per ducati 6308, e per lo dippiù diede provvedimenti interlocutorî, de' quali non accade il bisogno di favellarne. Il cennato istrumento del 29 luglio 1813 ne fa certi, che tutti gli arretrati sino a quell' epoca in favore di Francesco consistevano in solo ducati 5968. Cosicchè aggiungendo tutte le altre somme per le varie provvenienze di sopra designate a partire dopo del 29 di luglio del 1813, giorno dell' istrumento, tutto si riduce a soli duc. 11579, i quali formano le spettanze complessive di Francesco Abenante.

Digitized by Google

§. 11. Debiti di Francesco.

Vanno a queste somme contrapposte tutte quelle che da' beni ereditarî Francesco à introitato da' varî amministratori, e che sono le seguenti.

Dall' amministratore D. Giov. Curti	1838.30
Dall'amministratore Lefosse	998.31
In uno	2836.71

È inoltre debitore Francesco di altri ducati 3000 per multa per la reddizione del conto de' beni ereditarî da lui tenuta, e che non mai à reso. Deve ancora ducati 2407 pagati per lui al defunto D. Giuseppe de Stefano come sorge dall' istrumento del 17 dicembre 1818, e di che si favellerà nella categoria di debiti dismessi, a' quali debbono concorrere passivamente le quote di usofrutto di Gaetano e Francesco; cosicchè scema la somma dei duc. 11579 a soli duc. 3341. 29. In fine Francesco è debitore del conto dello stralcio del negoziato di Napoli insieme col fratello Gaetano, al qual trovasi condannato col giudicato del 7 marzo 1840, talmente che il tenue reliquato del credito di Francesco probabilmente verrà le cento volte assorbito dal debito che risulterà nella discussione del conto, il cui importare ascende a ducati 396000.

§. 12. Spettanza di Giuseppe Abenante.

Costui trapassò nel 1810, intestato, e perciò furono a lui eredi i tre fratelli superstiti Emmanuele, Gaetano, e Francesco. La sua eredità va dunque naturalmente spartita per un besse alla ereda di Gaetano e Francesco, i quali lo furono di Giuseppe, e per un triente alle figliuole ed eredi di Emmanuele. A Giusep-

Digitized by Google

pe simili diritti competevano che a Francesco ed a Gaetano, per conseguente per trentasei annate e tre quarti dal 1765 sino al 1802 alla ragione di ducati 100 annui, nona parte de' frutti della eredità del padre comune sino al 1802, epoca della morte di Barnaba — 3675.00

Pel sestante di Francesco da Corigliano — 1105.00

Per ventitre annate di frutti derivanti da queste due origini da aprile 1804 epoca dell'istrumento ad aprile 1827 — 3795.00

Per la quarta parte dell'usofrutto della eredità di Barnaba dal 1804 al 1809 similmente calcolate che per Gaetano e Francesco — 2142.50

Infine dal 1809 al 1810 — 251.00

In uno — 10968.50

Per Giuseppe sta il convegno conchiuso col fratello in Rossano nel 20 marzo 1807, registrato li 13 febbraio 1813 (1) dal quale si raccoglie, che Giuseppe aveva introdotto giudizio contro del fratello Emmanuele pe' suoi assegni, come per contrario procedeva anche Emmanuele in giudizio per far rivocare a danno di lui quanto gli fu promesso nell'istrumento del 2 aprile 1804. Ed a tutto vicendevolmente rinunziando così si convenne.

I. *Che esso sig. D. Giuseppe* CEDE, *e* RINUNZIA *a quanto gli fu dal sudetto sig. D. Emmanuele assegnato, e promesso col sudetto istromento.*

II. *Che vuole, ed intende continuare a vivere unito con esso signor D. Emmanuele* AMMINISTRANDO, E DISPONENDO DEGLI EFFETTI DI CASA COME A' DISPOSTO, ED AGITO PER LO PASSATO.

(1) *Fol. 46 vol. dei documenti.*

Digitized by Google

III. *Che non potendo, o non volendo convivere assieme, esso signor D. Giuseppe dovesse avere quella rata di beni che rappresenta per giusti titoli, e che de jure li competono.* Sorge chiara la idea che Giuseppe in casa di Emmanuele fu conservato in quella signoria, nella quale visse sempre per bontà del fratello, e che ritornata ne' loro cuori piena, come per lo passato, l'affezione scambievole, per poco sospesa dalle brighe giudiziarie, Giuseppe a tutto rinunziò, perchè tutto ed anche più godevasi per indulgenza di Emmanuele. In vero Giuseppe sarebbe ritornato ai diritti proprì, verificatasi la condizione, di non potere, o non volere convivere col fratello: condizione che non mai ebbe esistenza, essendo trapassato Giuseppe poco dopo del convegno, cioè nel 1810 nella casa di Emmanuele, ed in mezzo ai dolci pegni che a lui prodigarono gli affetti e le cure parentevoli di lui. Laonde per la eredità di Giuseppe nulla tocca alla ereda di Gaetano e di Francesco, giacchè Giuseppe in vita tutto rimise al fratello Emmanuele, tanto che si morì intestato. Daltronde la dimostrazione della possidenza di Giuseppe, oltre alle prevvenienze di famiglia essendo fatti positivi debbono, e possono chiarirli i nostri contradittori. In difetto stà invariabile la nostra posizione.

§. 13. Altri debiti di Gaetano e di Francesco non ancora liquidi allo stato.

A prescindere dalle molte somme che ànno riscosso i fratelli Gaetano e Francesco, e delle quali negli articoli precedenti se n'è fatta espressa menzione, stanno a carico di entrambi più gravi obbligazioni, che congiuntamente fanno sparire il debito della eredità verso di loro, se per avventura alcuno ve ne fosse rimaso. Infatti Gaetano è debitore de' conti dell' amministrazione

Digitized by Google

ereditaria in duc. 10000, per lo qual debito abbiamo indicato precedentemente il giudicato di condanna. È del pari debitore per la stessa causa Francesco in duc. 3000, anche per giudicato riportato contro di lui. Sono poi entrambi condannati verso delle figliuole di Emmanuele Abenante a rendere il conto dell' amministrazione del vastissimo negoziato di Napoli rimaso da Barnaba Abenante, ed il quale presenta un debito presunto nella somma di duc. 396000. E poichè questa somma potrebbe maravigliare coloro che statuiranno nella controversia, ne presentiamo di tanto debito la notizia esatta, epilogata in poche frasi.

1. Con pubblico istrumento del 2 aprile 1804 i fratelli Emmanuele, Giuseppe, Gaetano, e Francesco stabilirono l' amministrazione dello stralcio del negoziato di Napoli. La stessa venne confidata a Francesco e Gaetano col patto XX., con obbligo agli amministratori di render conto in ogni semestre. Nello stesso patto XX. e nel precedente XVI. si dichiarò dagli amministratori di non esservi su tal negoziato ALCUN PESO CERTO, ed asseriscono pure di essersi questo risultamento ottenuto dalla esatta discussione de' bilanci.

2. Dall' inventario inserito in quello stipulato, e che costituisce l' attivo dell' amministrazione risultano le seguenti posizioni di carico a debito degli amministratori, cioè per crediti ——————— ∾ 371597.68

In generi ——————— ∾ 24474.71

In uno — ∾ 396072.39

Un giudicato solenne, che fu quello del 20 aprile 1818, il quale sul cominciare del presente lavoro è stato riferito per tenore, condannò col capo XI. Francesco e Gaetano al rendimento di questo conto. Gaetano solo in esecuzione del giudicato e del titolo del 1804 lo rese, e lo notificò alle figliuole di Emmanuele Abe-

Digitized by Google

nante (1). In esso confessa Gaetano di dover esigere duc. 368961. 04 sino al giorno 19 agosto 1818 nel quale lo rendeva.

Procurò Gaetano di evitarne la discussione con varî sutterfugi, e vi riuscì davanti ai primi giudici. Egli fu felice nel tempo stesso di ottenere una provvisoria liberanza di duc. 97000. In G. C. civile con decisione del 2 agosto 1820 fu la liberanza ridotta a duc. 36000, oltre agl' interessi. Questa decisione però fu messa nel nulla dalla Corte Suprema con arresto del 4 ottobre 1832, e venuta poi la causa in rinvio, la G. C. civile in 2. camera con decisione del 7 marzo del corrente anno à fatto pieno diritto alle dimande delle figliuole di Emmanuele, niegando la provvisionale liberanza a Gaetano, ed ordinando la discussione del conto, anche nell' interesse di Francesco, condannato ugualmente dal giudicato del 1818. La decisione della 2. camera della G. C. civile è del tenor seguente.

QUISTIONI.

» La decisione del 2 agosto 1820 può ritenersi co-
» me non colpita dall' annullamento pronunziato dalla
» Corte Suprema nella parte che aveva ordinato una re-
» visione per mezzo di periti contabili del conto reso
» dal fu Gaetano Abenante?

» 2. Nel caso negativo può ordinarsi la discussio-
» ne del conto medesimo?

» 3. Che dee disporsi in rapporto a tale conto nel-
» l' interesse dell' erede di D. Francesco Abenante?

» 4. Nello stato attuale del giudizio può esservi luo-
» go a condanna di provvisorio pagamento a favore della
» signora D. Serafina Abenante?

» 5. Che per le spese?

(1) *Fol. 57 del vol. 1. del rendiconto.*

Digitized by Google

Sulla prima.

» Attesochè, sia se vogliasi riguardare il dispositi-
» vo dell' arresto, sia se vogliasi considerare il suo ra-
» gionamento, si troverà sempre di essere stata annul-
» lata la decisione del 2 agosto 1820 anche nella parte
» che ordinava la revisione de' conti per mezzo de' pe-
» riti contabili. In fatti, il primo pronunzia l'annulla-
» mento senza alcuna distinzione, ed il secondo espres-
» samente volge la sua censura sul conto, specialmente
» per non essersi reso in conformità del giudicato del
» 20 aprile 1818.

» Attesochè la eccezione, che a questo riguardo
» si oppone da D. Nicoletta Abenante è in contradizio-
» ne alle dimande, che ora fa a questa Gran Corte in
» grado di rinvio. Ella pretende la discussione del conto
» reso. Se la decisione impugnata non fosse stata an-
» nullata, non una discussione, ma una semplice re-
» visione per mezzo de' periti contabili dovrebbe aver
» luogo.

Sulla seconda.

» Attesochè per due ragioni principalmente D. Se-
» rafina Abenante si oppone alla discussione del conto re-
» so dal suo genitore D. Gaetano; la prima perchè es-
» sendosi innanzi ai primi giudicati reso un tal conto
» nelle forme stabilite dal rito, non vi fu alcuna op-
» posizione, invocando all'uopo l'articolo 624 delle leg-
» gi di procedura civile. La seconda perchè D. Emma-
» nuele Abenante da cui ha causa D. Nicoletta aveva
» accettata una parte di tali conti.

» Attesochè l' articolo che si invoca non sostie-
» ne il primo motivo della opposta eccezione. Esso ri-
» guarda la revisione innanzi ai primi giudici: ed
» invero sarebbe men congruo ed inopportuno, che

Digitized by Google

» dopo discusso un conto, e pronunziata una sentenza
» sullo stato di esso potrebbe esservi luogo ad una re-
» visione innanzi agli stessi giudici. L' articolo invocato
» la vieta espressamente, ma non la vieta in grado di
» appello.

» In questo secondo stadio del giudizio certamente
» non è proibito di dedurre tuttocciò che si è omesso
» innanzi ai primi giudici, specialmente in rapporto ad
» un conto. E d' altronde tuttociò che tende a sco-
» vrire la verità, a dilucidare i dritti, e le obbliga-
» zioni de' litiganti, senza alcuna limitazione, può pra-
» ticarsi in appello.

» Attesochè l' altro motivo non è neanche valuta-
» bile. A proscindere da ciò che si osserva dalla con-
» troparte circa alle deduzioni fatte da Emmanuele nella
» causa che aveva col fratello Francesco, e che emer-
» gono dalla decisione del 3 febbraio 1813, e da cui
» vuol desumersi l' accettazione di parte dei conti resi,
» certo è che colla decisione del 20 aprile 1818 si or-
» dinò la discussione totale del conto, ritenendosi espres-
» samente, che quella dell' ultimo conto portava di ne-
» cessità la discussione de' due conti precedenti, ai quali
» gli eredi di D. Emmanuele potevano opporre errori,
» omissioni, ed altre eccezioni tendenti a dimostrare
» aumento d' introito, o minorazione di esito, e ciò
» malgrado di essersi una volta presentato in giudizio
» dal di lui autore, poichè il giudicato reso da quella
» Corte nulla definì rispetto agl' indicati due conti.

» Attesochè d' altronde una discussione del conto
» è indispensabile per le partite di esito, sì per quanto
» concerne l' attivo dello stralcio del negoziato di Na-
» poli, che giusta l' istrumento del 2 aprile 1804 si
» fa ascendere a duc. 396079.

Digitized by Google

Sulla terza.

» Attesochè il presente giudizio ha avuto luogo
» sull' istanza di Gaetano , il quale in esecuzione della
» decisione del 20 aprile 1818 chiamò le figlie di Em-
» manuele , onde rendere il suo conto , assumendo di
» avere egli solo amministrativo lo stralcio del negozia-
» to in Napoli. Nello stato attuale quindi non potrebbe
» invertirsi il giudizio ed ordinarsi un formale rendi-
» conto anche a Francesco. Questi all' incontro è stato
» chiamato in giudizio , e D. Serafina Abenante nel-
» l' atto , ch' è l'erede di Gaetano, la è pure di Fran-
» cesco. E quindi, se quest'ultimo può essere chiamato
» responsabile de' vizî , e difetti dell' amministrazione del
» primo è giusto , che la D. Serafina intervenga nella
» discussione del conto nella doppia qualità di erede
» dell' uno e dell' altro.

Sulla quarta.

» Attesochè avuto riguardo alla descrizione dell' at-
» tivo dello stralcio del negoziato , della di cui ammi-
» nistrazione deve rendersi conto , avuto riguardo , che
» tale descrizione emerge da un titolo autentico non im-
» pugnato , e che offre la esistenza di vistosi crediti ,
» e di una quantità di generi , nello stato attuale del
» giudizio non può ordinarsi un pagamento provvisorio
» di somma qualunque a favore del contabile.

Sulla quinta.

» Attesochè non decidendosi la causa in merito ,
» le spese possonsi riserbare.

Digitized by Google

Per tali motivi.

» La Gran Corte civile pronunziando diffinitivamente
» dietro la riunione di contumacia, ed in grado di
» contumacia riunita, e di rinvio dalla Corte Suprema,
» annulla gli appelli, e ciò di cui è appello, e con
» novella decisione, ordina.

» 1.° Che il conto reso dal fu D. Gaetano Abenante
» dello stralcio del negoziato in Napoli ai termini del-
» l' istrumento del 2 aprile 1804 sia discusso ne' modi
» prescritti dal rito innanzi al giudice di questa Gran
» Corte sig. Ferrarelli, che all' uopo delega, esibendo-
» si da D. Serafina Abenante qual' erede di esso D. Gae-
» tano i libri, e le altre scritture relative al negoziato
» anzidetto.

» 2.° La stessa D. Serafina interverrà in tale di-
» scussione non solo nella qualità di erede del mento-
» vato D. Gaetano, ma ancora di D. Francesco Abe-
» nante.

» Nello stato attuale del giudizio dichiara di non
» esservi luogo a condanna di provvisorio pagamento a
» favore della suddetta D. Serafina, e contro la ere-
» dità del fu D. Emmanuele Abenante.

» In seguito della ordinata discussione riserba di
» emettere le ulteriori provvidenze.

» Salve le spese.

Pubblicata li 7 marzo 1840.

§. 14. Conseguenze di legge che ne derivano.

Messe queste invariabili posizioni di fatto, la ereda di Gaetano e di Francesco, ovvero i suoi creditori non ànno verun diritto a conseguire una porzione qualunque di beni ereditarî pel doppio debito di ducati 13000 a titolo di multa per le condanne dell' amministrazione

Digitized by Google

familiare, e per l' altro gravissimo che nasce dal conto del negoziato di Napoli. Si applica perciò sotto questo rapporto contro dell'appellante la eccezione del dolo che rimase scritta Paolo giureconsulto in queste parole (1): *Dolo facit qui petit quod redditurus est.* Per verità Gaetano e Francesco sottoposti alla giuridica giustificazione del discarico di un introito cotanto, che pesa sul di loro capo, bene e debitamente dovrebbero restituire domani ciocchè oggi forse prenderebbero. La legge nel fine di evitare questo ritorno nocevole ed ingiusto, suppone in colui che à preso in cura la roba del suo debitore estinto ogni diritto di credito, o almeno sospeso sino a che non dimostri l' uso legittimo che ne à fatto. E nel caso che l' amministratore pretenda alcun ristoro anticipato, fa tacere in lui ogni ragione attiva e presentanea contro degli amministrati sino al momento in cui i passi della sua gestione nella discussione del conto non sieno pienamente chiariti, e liberato egli da qualunque dovere verso de' suoi committenti. La ragione intrinseca del responso di Paolo si rende in altra legge da Pomponio (2) nelle seguenti frasi: *Quia interest nostra potius non solvere quam solutum repetere.* Ed a queste stesse vedute di giustizia e di equità si appigliano i comentatori del dettato di Paolo, cioè il Gotofredo ed il Wissembachio, alle dottrine de' quali rimettiamo i leggitori, se fossero per avventura curiosi di più diffusa trattazione.

Nè i creditori di Gaetano, o di Francesco si avrebbero diritto a pretendere cosa alcuna; perciocchè tanto potran prendere ne' beni ereditarî della famiglia, per quanto ne prenderà Gaetano loro autore, di cui sono aventi causa. E se costui per le fatte dimostrazioni al

(1) *L. 173 ff. de regulis juris.*
(2) *L. 3 ff. de compensationibus.*

Digitized by Google

pari che suo fratello Francesco nulla, o pochissimo avrà diritto a conseguire; certo che quel pochissimo dovrà rimanere come pegno giudiziale intangibile fintanto che non si chiariranno risultamenti della discussione del conto dell'amministrazione del negoziato di Napoli. Queste osservazioni sono così convincenti da non meritare contraddizione veruna.

Da ultimo Gaetano è debitore verso delle figliuole di Emmanuele nella somma di duc. 30000 come si rileva dall'istrumento del 28 agosto 1811 per notar Pucci di Napoli (1). Gaetano sempre infesto alla famiglia e rovinoso a sè medesimo, contrasse debiti commerciali, pe' quali correva il periglio del carcere. Il fratello Emmanuele mosso da parentevole condiscendenza, delegò per duc. 30000 il canone del feudo di Monestarace a favore de' creditori particolari di Gaetano. Si riserbò il diritto del rimborso verso di costui, avendo stipulato espressamente a suo favore la cessione delle ragioni de' creditori dismessi, da esercitarla nel tempo e nel modo che a lui meglio sarebbe piaciuto. Questo debito tolto da Emmanuele per la delegazione fatta sopra di quel feudo al barone Oliva enfiteuta è stato da costui estinto, ed à prodotto lite asprissima, la quale ancor pende in G. C. civile a danno delle figliuole di Emmanuele Abenante.

§. 15. Avvertezze sopra l'intervento in causa di D. Orazio de Paola.

Costui, e per esso il curator dato alla eredità giacente, riveste in giudizio una doppia qualità. Egli è intervenuto per proprie ragioni, e per mandato di varî creditori di Gaetano Abenante: egli mira al fine di prendere quanto per ventura spetterebbe alla eredità di

(1) *Fol. 104 vol. 1 del rendiconto.*

Digitized by Google

costui. Ed in questo proponimento molte cose egli osserva per alterare l'aspetto sincero delle quistioni che si agitano tra i coeredi della famiglia Abenante.

1. Per quanto concerne le nuove osservazioni di che ci regala l'interventore, va osservato di non averne egli il diritto e la facoltà. De Paola è interventore volontario in un giudizio, il qual pendeva in grado di appello, e dopo fatta una riunione di contumacia. Per le regole di rito non può pretendere di ritardare la decisione della causa giovandosi di pretesti dilatori, e tantomeno d' infermare, o rivenire su le quistioni sopite con Gaetano e con Francesco, giacchè in lui non sta altro diritto e con altra misura, se non come, e per quanto sta sulla testa del suo autore Gaetano Abenante. Con costui, e pria che insorgesse l'interventore, fu spedito e conchiuso col giudicato del 20 aprile 1818 il lungo piato relativamente alle moltiplici dichiarazioni di tutti i diritti, e spettanze sul patrimonio familiare nel favore di Gaetano, e degli altri coeredi. A questo modo l'interventore sotto specie di promuovere ragioni degli aventi diritto di Gaetano vorrebbe scuotere il giudicato di dichiarazione fatto con costui or che versiamo nella schietta sua esecuzione. Questo metodo è tanto assurdo, per quanto è riprovevole in giureprudenza di ristorare la lite dopo la cosa definitivamente giudicata.

Gaetano si difese nel giudizio plenario compito col giudicato del 1818. Potevano allora intervenire i suoi creditori, e promovendo, o meglio sostenendo le sue ragioni, assumere quanto di presente inopportunamente si arroga l' interveniente in causa. Ora versiamo nella strettissima esecuzione del giudicato, nella quale non lice rivenire in alcun modo per le svariate deduzioni de' creditori di Gaetano sopra le controversie già sopite; giacchè osta ad essi in modo perentorio la eccezione di quel giudicato, che indarno cercano di scuotere, o di

Digitized by Google

convellere per lo principio che esercitando le ragioni di Gaetano incontrano l' ostacolo che egli stesso incontrerebbe nel deciso del 20 aprile 1818.

2. Che se per ipotesi volesse attesamente considerarsi il merito dell'intervento, nè anche per lui si concilierebbe la buona grazia della G. C. civile. De Paola sostiene di essere quasi tutti i beni della famiglia Abenante soggetti a fedecommesso dividuo mascolino perpetuo. Innanzi tratto manca la base a questa dimostrazione per avere lo stesso interventore dichiarato, che delle copie, che à comunicato, non vi sono gli originali. Ciò solo basta per indurre dispregio, anzi nessuna considerazione per le cose dedotte, mentre su di copie apocrife non si può fondare l' odiosa istituzione di un fedecommesso; sempre restrittiva e disfavorita dalla legge.

3. Di poi su di quanto piace al de Paola di dissertare, si noti che l'azione di spettanza per Gaetano Abenante ai fedecommessi de' suoi maggiori si risolverebbe naturalmente in azione di revindicazione, esperibile in un giudizio integrale, e non già come difesa di un interventore in causa in un giudizio di pura esecuzione del giudicato del 1818, il quale non può rovesciarsi, convellersi, o scuotersi in modo veruno.

4. Che se anche pur fossero tutti fedecommessati i beni della famiglia Abenante, Gaetano non avrebbe potuto desiderarne altra tangente, meno quella che a lui sarebbe ricaduta nel tempo dello scioglimento delle sostituzioni e de' fedecommessi. A quei giorni due erano le branche degli Abenanti innestate in un sol ceppo; la prima da Corigliano, da Rossano l' altra d' onde discendeva Gaetano: e di questa cinque persone vivevano nel 1807 cioè Gaetano, Barnaba, Emmanuele, Francesco, e Giuseppe; tal che al primo non lusingava altra speranza che di conseguire la quinta parte della metà de' beni fedecommessati per diritto proprio;

Digitized by Google

e due terze parti di un' altra quinta nella qualità ereditaria di Giuseppe premorto ab intestato. Ed ugualmente spettava alle figliuole di Emmanuele tutto il resto in altre tre quinte parti di Barnaba, di Emmanuele, e di Francesco che al primo rinunziò tutt' i dritti antichi di famiglia, e l' altro terzo del quinto toccante a Giuseppe. Laonde ne conseguita che sopra i beni supposti fedecommessati non spetterebbero all' ereda di Gaetano che cinque trentesimi, o sia un sesto dell' intero; quanto che de' beni medesimi ritenuti come liberi, e costituenti la eredità di Lelio il vecchio genitor comune, gli furono attribuite dal giudicato del 1818 cinque ventisettesimi, il che importa più di un sesto. Come si vede al lume di questo ragionamento, migliorerebbero le figliuole di Emmanuele la loro sorte, se potesse l'interventore riuscire fortunato nel gran cimento di soggiogare a furia di supposizioni dopo ventidue anni un giudicato solenne, che à definito in modo sicuro, la fortuna, i diritti, le obbligazioni, e le pretendenze de' componenti la famiglia Abenante, e che altronde è un monumento parlante della sapienza di quella Gran Corte civile, che non venne meno a lei nelle moltiplici e momentose quistioni che allora decise.

5. E separando in de Paola interventore la qualità di creditor diretto, da quella assunta per mandato di terze persone, osserviamo, che quanto alla prima egli è debitore invece verso delle figliuole di Emmanuele nella somma di duc. 14000, per effetto di sentenza passata in giudicato del giorno 29 marzo 1829 (1). In ordine poi alla seconda si è fatto chiaro che i creditori di Gaetano non possono toccare la benche minima somma, o quota di beni ereditarî; perciocchè tanto essi ritrovano a poter prendere, per quanto vi ritroverà Gaetano. E se costui nulla vi rinviene nel giudizio di divisione

(1) *Fol. 21 produzioni contro di de Paola.*

Digitized by Google

per rimanere assorbita la sua quota dalle somme precedentemente prese, o dai debiti verso de' coeredi contratti per avere egli volto a suo profitto i cespiti, ed i beni ereditarî, al certo che nulla può spettare ai suoi creditori, i quali non sono che semplici suoi aventi causa, ed avvinti alle stesse obbligazioni che premono sul di lui capo.

§. 16 Debiti ereditarî, ai quali debbono andar soggette per contribuzioni le quote dell' usofrutto spettanti a Gaetano e Francesco.

Noi non facciamo il novero delle spettanze di Emmanuele, giacchè tutto il resto ad esso, e per lui alle tre sue figliuole si spetta, ad esclusione di quanto abbiamo notato di pertenere a Gaetano e Francesco negli articoli precedenti per effetto dei giudicati del 1818 e 1823. Osserviamo ancora che pel capo XV di quel giudicato anche ad esse spettino i duc. 20000 componenti il retaggio di Serafina Malena, perchè inclusi nella eredità di Barnaba, a motivo di averli costui alla madre anticipati, siccome risulta dal suddetto capo XV e dall' inventario della di lei eredità (1).

Ed approssimandoci alla indicazione de' pesi ereditarî notiamo i seguenti, i quali costituiscono tanti crediti particolari delle figliuole di Emmanuele Abenante sull' intera massa de' beni divisibili:

1. Doti di Francesca Giannuzzi moglie di Emmanuele Abenante a lui dovuti giusta il capo III del giudicato del 23 luglio 1823 ——— 4000.00

Interessi al 5 per 100 per ventisei annate dalla morte di Emmanuele Abenante fino all' epoca attuale ——— 5200.00

2. Per le doti di quattro sorelle, figlie di Lelio il vecchio comun genitore a nome

(1) *Fol. 15 vol. 2 della decisione.*

Digitized by Google

Teresa, Giuseppa, Rosa, ed Angela: quali doti furono soddisfatte dopo la morte di Lelio, da Barnaba, ed Emmanuele (1) — ∽ 6000.00

3. Credito esclusivo residuale di Emmanuele confessato nel patto XXVII. e XXVIII. dell'istrumento del 2 aprile 1804 (2) — ∽ 20039.38

4. Interessi valutati dal 1765 per duca 1500, e dal 1788 per duc. 4500 giusta gli stipulati — ∽ 17325.00

5. Interessi al 3 per 100 da quel momento fino ad ora sopra i duc. 20039. 38 proprî di Emmanuele — ∽ 21600.00

In uno — ∽ 94164.38

Pesi ereditarî semplici.

Alla Regia Corte per istrumento del 1816 — ∽ 18000.00

Interessi al 5 per 100 importanti sino al 1837, epoca in cui questo credito venne ceduto a D. Raffaele Mauro — ∽ 7500.00

Ai Padri Carmelitani Scalzi di Castellone e di Gaeta, e per essi alla Real Cassa di Ammortizzazione coll'interesse al 4 per 100 su la sorte — ∽ 12000.00

A varî conservatorî cessionarî della Curia Arcivescovile di Napoli — ∽ 5000.00

Sola sorte dovuta ai fratelli Muria coll'istrumento al 7 per 100 — ∽ 8000.00

A D. Pietro Andreotti — ∽ 3080.00

Totale — ∽ 52580.00

(1) *Fol. 37 vol. di documenti.*
(2) *Fol. 27 del reddiconto.*

Digitized by Google

Vanno aggiunti i legati fatti da Barnaba nel suo testamento, ed il prelegato in particolare del feudo di S. Morello fatto a favore del piccolo Lelio, e da costui trasmesso al padre Emmanuele, e per conseguente pervenuto alle figliuole di lui, e conservato dal giudicato del 1818.

Al certo che le prelevazioni in favore delle figliuole di Emmanuele da un lato, e l' ammontare de' debiti ereditarî dall' altro attenuano grandemente, e svaniscono le quote spettanti alla ereda di Gaetano e di Francesco per la rappresentanza di entrambi.

Nè varrebbe obbiettare di dovere le figliuole di Emmanuele esibire l' inventario del negoziato di Rossano, e prestare il conto dello stralcio del medesimo ordinato col capo XIII del giudicato del 1818; perciocchè a questi obblighi pienamente si è adempito, e si è conosciuto che nissun cespite era addetto a quel negoziato a motivo di avere Emmanuele, finchè visse il fratello Barnaba, esaurito tutte le risorse, non meno comuni che proprie, e di aver sempre e costantemente versato nel negoziato di Napoli ogni sua proprietà. In vero queste preziose circostanze si leggono confessate dagli stessi Gaetano e Francesco nell' istrumento più volte citato del 2 di aprile 1804, e non meno negli articoli XXVII e XXVIII, che ne' precedenti, e nei quali si riconosce un credito liquido di Emmanuele in duc. 36039 e grana 38 che nella precedente rubrica abbiamo rammentato. Ciò dimostra ad evidenza che per questo lato Emmanuele, lungi dall' esser presunto debitore per la eventualità della gestione è per opposto creditor liquido di quella ingente somma, oltre degl'interessi.

Digitized by Google

CAPO IV.

Altre provvidenze della G. C. civile, relativamente alla esecuzione de' giudicati del 1818, e 1823.

§. 17. Indicazione de' beni de' quali debbono avere presentaneo possesso le eredi di Emmanuele Abenante.

Le attrici nella loro citazione introduttiva del giudizio (1) fecero distinto novero de' beni componenti la eredità di Lelio il vecchio, di quelli appartenenti al retaggio di Francesco Abenante da Corigliano, degli altri acquistati dal defunto Barnaba Abenante, e che trovansi confusi con quei di Lelio; come pure fecero preciso catalogo de' beni componenti la società universale conchiusa tra Barnaba ed Emmanuele, e di quelli acquistati nel corso della medesima, e di quelli in fine di particolare acquisto di Emmanuele, dopo disciolta la società. Queste due ultime rubriche esclusivamente si spettano alle eredi di Emmanuele Abenante, in conformità del doppio giudicato del 1818, e del 1823.

La sentenza de' primi giudici fece pieno diritto a queste giuste dimande, avendo ordinato nel tempo medesimo che cessasse sopra di quei fondi l'amministrazione giudiziaria; ma omise il Tribunale nella sua dispositiva di nominarli specificamente e perciò diede appiglio all'appellante ereda di Gaetano, e Francesco Abenante di opporsi al precetto spinto contro l'amministratore giudiziario pel rilascio de' medesimi. A questo mancamento essenziale deve supplire la G. C. civile.

Le due categorie de' fondi esclusivi delle figliuole di Emmanuele Abenante veggonsi documentati con titoli autentici comunicati e non mai contraddetti (2). Ciò non

---

(1) *Fol. 1 vol. 1 della divisione.*
(2) *Vol. 2 delle produzioni della divisione.*

Digitized by Google

pertanto noi quì ne ripeteremo la notizia per maggior comodo della G. C. civile.

§. 18. Beni facienti parte della società universale tra Barnaba, ed Emmanuele.

Tre classi di fondi costituiscono l'asse sociale del 1779. La prima cioè quella non ancora divisa da' beni degli altri fratelli, e che sono sette none parti della eredità di Lelio il vecchio rivenute a Barnaba, e quindi al suo erede Emmanuele, sia per proprio diritto, sia per le rinunzie a lui fatte dai fratelli predefunti, giusta quanto trovasi disposto col capo 1 e 2 del giudicato del 20 aprile 1818: beni che nella citazione si trovano pienamente descritti, e che quì ripetiamo, cioè alcune terre della masseria Bucita nel luogo detto *Stracia* che il defunto Barnaba comperò da'padri Carmelitani di Rossano, da Gennaro Lettieri, dall' arcipretura di Rossano nel 1766, 1767, e 1769: Le altre terre anche site in quel luogo e nell'altro detto *Roccacolata*, e *S. Filo* acquistate nel 1774 dalla parocchia di S. Ponajos di Rossano: in fine le altre poste nella contrada detta *Rocca* acquistate nel 1770 dal parroco di S. Giovanni della stessa città di Rossano.

Oltre a ciò costituisce un credito dell' asse sociale di Barnaba ed Emmanuele il capitale delle fabbriche, miglioramenti, aumenti, e bonificazioni fatte da essi ne' beni descritti nel primo capo della citazione componenti la eredità di Lelio comun genitore. Questo capital valore lo liquideranno i periti tenendo presente la indicazione de' beni giusta l'inventario della eredità, non contraddetto (1). E quì ricordiamo che debbono prelevarsi a favore delle suddette eredi di Emmanuele dalla ere-

(1) *Fol. 1 vol. 2 della divisione.*

Digitized by Google

dità di Lelio duc. 8000, cioè duc. 2000 dotali di Serafina Malena di lui moglie, e duc. 6000 per le doti delle quattro di lui figliuole loro interessi, soddisfatte dopo la di lui morte da'fratelli Barnaba ed Emmanuele siccome nel precedente capitolo è stato chiarito. In questa prima classe si comprende la seconda rubrica dei beni cioè a dire di quelli che àn bisogno di liquidazione, e non già di divisione, e che rientrano in quei descritti poco innanzi. La terza classe de' beni sociali consiste in quelli che furono acquistati da Barnaba Abenante dopo la morte di Lelio lor padre. Questi sono: l'ex-feudo di *Monestarace;* l'altro *di S. Morello*, il podere *Dragonitti*, le terre nel luogo detto *Stracia*, come le altre nello stesso luogo comperate da'fratelli Rogani, e D. Alessandro Dini; quelle nel sito detto *S. Renea*, *Foresta*, e *Stracia*, e le altre anche site nella contrada appellata *Stracia*, seu *Stracetto* o *Dragonitti*, ed infine gli oliveti *S. Caterina*, e *Pollici*.

Appartengono ancora a questa terza classe di beni sociali, vale a dire a quelli che si trovano liquidi, separati, e distinti da' beni antichi della famiglia tutti gli acquisti fatti da Emmanuele Abenante durante la società. Questi sono i beni posti nel territorio di Gallico, e di Fiumara di Muro comperati dai fratelli Marciano, varie difese, e terre nel tenimento di Crucoli comperate dai fratelli Siciliani; nella marina di Cariati tre magazzini per riposte di olì e vettovaglie; le terre poste nelle contrade *Cozzoviciglia*, li *Ferranti*, dell'*Elmo*, *Ficuzza*, e *Ferrari*, comperati da Domenico Pinto, le altre site nella contrada *Vitusello* comperate da Giuseppe Acri, quelle nel luogo detto *Acquemolle* da Tommaso Fonzi, quelle dette *Gloria* da Tommaso de Simone, quelle nello stesso luogo *Gloria* acquistate da Berardino Lettieri, quelle nel luogo detto *le Fosse di Corallo* da Onofrio Ferro, le altre nel sito appellato *la Formicusa* da Luigi Fonzi, e quelle nel luogo detto *S. Lorenzo* provvenienti da

Digitized by Google

Francesco Diacono; gli stabili detti *Cedonia;* due case in Rossano acquistate da Benedetta Capristo, e da Nilo Petrone, i poderi acquistati nel sito *Stracia* da D. Ciro de Muro, e da' signori Ramondini, il magazzino nella marina di Rossano, ed il capitale di duc. 6000 con l' interesse al 4 per 100 dovutigli da D. Orazio di Paola, oltre a varî stabili posti in diversi territorî, i quali si trovano distratti, o perchè venduti durante ancora la società, o dopo per estinguere debiti sociali.

Debbe considerarsi tra gli acquisti di Emmanuele componenti l' asse sociale liquido ed indisputabile il palazzo di Rossano col mobile, e gli altri prelegati spettati ad Emmanuele medesimo in conformità del giudicato del 20 aprile 1818 di sopra trascritto.

Da ultimo appartengono a quest' ultima classe di beni liquidi sociali tutto il mobile, e mobiglia, oro, argento, e qualunque altro oggetto esistente nella casa di Napoli e di Rossano; tutto il bestiame che vi era in armenti e greggi nel tempo in cui trapassò Barnaba, con tutt' i crediti dello stralcio del doppio negoziato di Napoli, e di Rossano.

§. 19. Beni proprî di Emmanuele, acquistati dopo sciolta la società col fratello Barnaba.

Spento Barnaba, e perciò disciolta la società universale, di molti beni si arricchì Emmanuele, ed i quali vanno partiti in due rubriche, cioè la prima di beni comuni e non divisi co' fratelli, e la seconda di proprî particolari acquisti in virtù di titoli autentici (1). I primi sono le rate de' beni di Francesco da Corigliano spettate per la morte di Barnaba e di Ottavio a Lelio il giovane suo figlio, ed a lui trasmesse, come del

(1) *Detto vol. 2. della divisione.*

Digitized by Google

pari la quota ad Emmanuele spettante per proprio diritto, ed infine la terza parte della sesta toccata a Giuseppe, di cui come si è visto furono eredi ab intestato Emmanuele, Gaetano, e Francesco.

La seconda comprende i seguenti cioè, le case dette lo *Spontone* comperate dall'università di Rossano, l'altra nella strada del *Ringo* da Scipione Caccuri, gli oliveti e terre appellate *Valle di Lumia*, *Colli*, *e Foderie* comperate da D. Nicola Barberio, la difesa *S. Venere* comperata dal principe di Tarsia, le terre dette *le serre delle Cuserie*, *Cozzipizzuti*, *serra del Caruso*, *Mangione di Crispo*, *le forche*, *e formicusa*, acquistati da D. Tommaso, e D. Venanzio Fonzi, il fondo chiamato *Pireto* acquistato da D. Francesco Labonia, l'ex-feudo di *S. Morello* legato da Barnaba a Lelio il giovane, e da costui trasmesso al padre Emmanuele in conformità del più volte riferito giudicato del 1818.

Ritenga la G. C. civile che sopra queste posizioni di fatto intese a precisare la spettanza, e certezza de' fondi, de' quali sin quì abbiano fatto distinta indicazione, non si muove controversia alcuna dall'appellante; laonde ne procede legittima conseguenza, che tutti questi beni che costituiscono la massa liquida della società, come del pari quelli di particolare acquisto di Emmanuele Abenante, e che di quella non fan parte, debbono di presente passare nel dominio esclusivo, ed assoluto delle figliuole di Emmanuele, e nel loro materiale e corporale possesso, costituendo questa massa di beni un patrimonio distinto e separato del padre loro, indivisibile con la figliuola di Gaetano, e sù del quale debbe cessare nel momento la gravosa amministrazione giudiziaria.

Digitized by Google

§. 20. Procedimento economico intorno alla nomina de' periti.

La G. C. civile da ultimo adotterà una misura economica, la quale mentre giova alle parti, non nuoce alla giustizia.

Il tribunal civile à nominato tre periti napoletani per recare in atto l'ordinata divisione. Questo avviamento torna dispendioso oltre misura; perciocchè molto costa portare in Calabria tre architetti, per operazioni vastissime, lunghe, complicate, e per le quali è d' uopo perlustrare le due province, dove stanno i molti beni a dover dividere. Pare dunque che la G. C. civile potesse rimettere la scelta de'periti al tribunal civile di Cosenza, il quale è maggiormente in grado per la sua residenza sul luogo controverso di riuscire in questo scopo, riunendo insieme la giustizia, la convenienza, e la economia.

§. 21. Quadro di tutta la causa, e somma delle materie discusse.

Nel fine di ridurre facilmente alla memoria de'giudicanti tutti i punti controversi, e discussi nella lunga trattazione sino ad ora sostenuta, stringiamo in poche proposizioni le conseguenze sicure de' principî da noi assunti, e de' fatti allegati.

I. Indarno l' appellante ritorna sull' efficacia del patto 8. dell' istromento del 17 maggio 1779, giacchè il doppio caso quivi preveduto, o che mancasse Emmanuele di prole maschile nel quindecennio, o che di questa orbato in quel periodo morisse, svanirono del tutto, poichè retti dalla condizione di dovere altro fratello menar moglie col consenso di Barnaba. Emmanuele fu marito e padre, e morì dopo il figlio Lelio che raccolse la eredità di Barnaba per testamento. In fine Gaetano fu celibe per 20 anni dopo la morte di Barnaba,

Digitized by Google